

All'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Roma

Rg 4809/2018 Sez. III bis

SECONDO ATTO DI MOTIVI AGGIUNTI

Per

1.Baldassarre Luca, nato a San Pietro Vernotico (Br) il 14.11.1989, residente a San Donaci (Br) in via Milazzo n. 14, c.f. BLDLCU89S14I119E

2.Berra Alessia, nata a Gallarate (Va) il 12.11.1978, residente a Carnago (Va) in via C. Battisti n. 32, c.f. BRRLSS78S52D869G

3.Bertuccio Francesco, nato a Vibo Valentia (VV) il 05.01.1986, ivi residente in via Salvo D'Aquisto n. 32, c.f. BRTFNC86A05F537F

4.Bonanno Simona, nata a Catania il 03.05.1994, ivi residente in via Vittorio Emanuele n. 302, c.f. BNNSMN94E43C351L

5.Chissotti Stella, nata a Cattolica (Rn) il 05.05.1993, residente a Tavullia (PU) in via Friuli n. 10, c.f. CHSSLL93E45C357I

6.Cima Giuseppe, nato a Messina il 28.01.1991, residente a Giardini Naxos (Me) in via Chianchitta n. 264, c.f. CMIGPP91A28F158D

7.Famularo Giuseppe, nato a Mistretta (Me) il 05.09.1991, residente a Santo Stefano di Camastra (Me) in contrada Felicità, c.f. FMLGPP91P05F251C

8.Gariboldi Valeria, nata a Monza il 14.06.1983, residente ad Arcore (MB) in via Montello n. 21, c.f. GRBVLR83H54F704C

9.Guerriero Noemi, nata a Oristano (Or) il 08.12.1993, residente a Terralba (Or) in via S. Satta n. 55, c.f. GRRNMO93T48G113E

10.La Vecchia Laura, nata a Torino il 22.08.1994, ivi residente in via U. Foscolo n. 4, c.f. LVCLRA94M62L219L

11.Mannino Roberto, nato a Catania il 27.04.1991, residente a Belpasso (Ct) in via Terza Traversa n. 2, c.f. MNNRRT91D27C351B

12.Notaro Marina, nata a Sant' Agata di Militello (Me) il 01.07.1986, residente a Milano in via Val di Fiemme n. 32, c.f. NTRMRN86L41I199V

13.Paini Lorenzo, nato a Milano il 26.06.1994, ivi residente in via B. Gozzoli n. 160, c.f. PNALNZ94H26F205Z

14.Perini Angela, nata a Codogno (Lo) il 04.07.1994, residente a Piacenza in via Forlì n. 19, c.f. PRNNGI94L44C816C

15.Pianegonda Angelica, nata a Thiene (Vi) il 12.06.1991, residente a Fara Vicentino in via Rialto n. 23, c.f. PNGNLC91H52L157C

16.Re Giovanni Rocco, nato a Mistretta (Me) il 28.11.1990, residente a Santo Stefano di Camastra (Me) in via Libertà n. 7, c.f. REXGNN90S28F251P

17.Rigamonti Mariella, nata a Erba (Co) il 13.04.1994, residente a Merone (Co) in via Giovanni XXIII n. 19, c.f. RGMMLL94D53D416B

18.Rizzuti Mattia, nato a Savona il 12.05.1995, residente a Varazze (Sv) in via Piave n. 42, c.f. RZZMTT95E12I480M

19.Santacolomba Davide, nato a Palermo il 11.11.1987, ivi residente in v.le Regione Siciliana n. 1325, c.f. SNTDVD87S11G273P

20.Zanghi Daniele Luca, nato a Catania il 07.04.1995, residente a Motta Sant'Anastasia (Ct) in via Verdi n. 60, c.f. ZNGDLL95D07C351D

rappresentati e difesi, come da mandati in atti, dal Prof. Avv. Vittorio Angiolini (c.f. NGL VTR 55C26 L833G, fax 02/796409, P.E.C. vittorio.angiolini@milano.pecavvocati.it) e dagli Avv.ti Luca Formilan (C.F. FRM LCU 67E23 L157B, fax 02/796409, P.E.C. luca.formilan@milano.pecavvocati.it), Chiara Angiolini (C.F. NGL CRS 89P53 F205U, fax 02/796409, P.E.C. chiarasilviaarmida.angiolini@milano.pecavvocati.it), Sergio Vacirca (c.f. VCR SRG 47T21 H501A, fax 06/3217598 P.E.C. sergiovacirca@ordineavvocatiroma.org) con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Sergio Vacirca in Roma, Via Flaminia 195; i suddetti avvocati dichiarano di voler ricevere le comunicazioni via fax al numero 02/796409 o all'indirizzo P.E.C. vittorio.angiolini@milano.pecavvocati.it;

contro e nei confronti di

- **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca MIUR** (c.f. 80185250588), in persona del Ministro *p.t.*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;
- **Ufficio Scolastico Regionale (USR) per la Lombardia** (C.F. 97254200153), in persona del rappresentante legale *p.t.*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;
- **Ufficio Scolastico Regionale (USR) per la Sicilia – Direzione generale** (C.F. 93030290873), in persona del rappresentante legale *p.t.*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;
- **Ufficio Scolastico Regionale (USR) per il Piemonte** (C.F. 97613140017) in persona del rappresentante legale *p.t.*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;
- **Ufficio Scolastico Regionale (USR) per il Veneto** (C.F. 80015150271) in persona del rappresentante legale *p.t.*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
- **Ufficio Scolastico Regionale (USR) per la Liguria** (C.F. 80152500106) in persona del rappresentante legale *p.t.*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;

- **Ufficio Scolastico regionale (USR) per la Campania** (C.F. 80039860632), in persona del rappresentante legale *p.t.*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12
- **Ufficio Scolastico regionale (USR) per l'Emilia-Romagna** (C.F. 80062970373), in persona del rappresentante legale *p.t.*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12

per l'annullamento, previa cautela

- del decreto del Capo del Dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e formazione Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 1 febbraio 2018, pubblicato in GURI - IV serie speciale, il 16 febbraio 2018, che bandisce concorso per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado, nella parte in cui limita la partecipazione al concorso ai possessori di titolo abilitante all'insegnamento conseguita alla data di entrata in vigore del d.lgs. 59/2017 (31 maggio 2017), anziché al termine di presentazione delle istanze di partecipazione, ovvero alla data del 30 giugno 2018 come previsto per gli aspiranti ai posti di sostegno;
- del decreto del Capo del Dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e formazione Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 1 febbraio 2018, pubblicato in GURI - IV serie speciale, il 16 febbraio 2018, che bandisce concorso per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado, nella parte in cui (art. 4, co. 3) consente la partecipazione al concorso solo a mezzo di istanza POLIS, pena la non presa in considerazione della stessa;
- del provvedimento, non ancora conosciuto, con il quale l'USR, in applicazione dell'art. 4, co. 3 del decreto 1 febbraio 2018, non ammette i ricorrenti alla procedura concorsuale e/o rifiuta la presa in considerazione delle istanze cartacee o altrimenti inoltrate;
- del decreto del del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 15.12.2017, n. 995, pubblicato in G.U.R.I. il 9 febbraio 2018, emanato ai sensi dell'art. 17, co. 2, lett. b), 3, 4, 5 e 6, d.lgs. 59/2017 di attuazione della delega contenuta all'art. 1, co. 180-181, l. 107/2015;

- nonché di ogni altro atto antecedente o presupposto, attuativo, esecutivo, consequenziale o comunque connesso.

Nonché per l'annullamento, previa cautela, con il primo atto di motivi aggiunti

delle seguenti convocazioni alle prove orali emanati dai competenti USR, sulla base delle aggregazioni territoriali stabilite dall'avviso relativo alle aggregazioni territoriali in GURI 13/4/2018

- **USR – Lombardia**

classe di concorso AB56 del 19/4/2018

classe di concorso AC56 del 19/4/2018 come modificato 20/4/2018

classe di concorso AB55 del 20/4/2018 come modificato 11/5/2018

classe di concorso AL56 del 23/4/2018

classe di concorso AJ55 del 24/4/2018 e del 16/5/2018

classe di concorso AM56 del 24/4/2018 come modificato 23/5/201

classe di concorso AJ56 del 26/4/2018, come modificato 27/4/2018

classe di concorso AL55 del 2/5/2018

classe di concorso AJ55 del 16/5/2018

classe di concorso AW55 del 23/5/2018 (fino a lettera D), come integrata in data 24/5/2018 e 8/6/2018 (da lettera D a lettera P)

classe di concorso AK55 del 25/5/2018 e precisazioni 11/6/2018

classe di concorso AG56 del 1/6/2018 come modificato 6/6/2018

- **USR - Emilia Romagna**

classe di concorso AK56 del 8/6/2018

- **USR – Campania**

Classe di concorso AD56 del 22/5/2018

nella parte in cui non contemplano, tra i convocati, i ricorrenti, ovvero dei provvedimenti impliciti di non ammissione/esclusione dal concorso in relazione alle classi di cui a dette convocazioni si riferiscono;

per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento e conseguente condanna all'adempimento

ad oggi serbato dal Ministero sulle istanze di riconoscimento dei titoli di abilitazione all'insegnamento presentate dai ricorrenti tutti (ad eccezione di Guerriero, Mannino e Rigamonti il cui titolo è già stato riconosciuto)

oltre risarcimento del danno da ritardo

per tutte le posizioni, comprese quelle dei ricorrenti che già hanno ottenuto (in ritardo) il riconoscimento del proprio titolo qualificante.

Nonché per l'annullamento, previa cautela, con questo secondo atto di motivi aggiunti

delle seguenti convocazioni alle prove orali emanati dai competenti USR, sulla base delle aggregazioni territoriali stabilite dall'avviso relativo alle aggregazioni territoriali in GURI 13/4/2018

USR –Sicilia:

classe di concorso AJ55 del 3 luglio 2018, sostituito in data 11 luglio 2018

classe di concorso AJ56 del 9 luglio 2018

USR - Campania:

classe di concorso AD55 del 19 giugno 2018

classe di concorso AN56 del 26 giugno 2018

classe di concorso AL55 del 20 giugno 2018

classe di concorso AL56 del 28 giugno 2018

nella parte in cui non contemplano, tra i convocati, i ricorrenti, ovvero dei provvedimenti impliciti di non ammissione/esclusione dal concorso in relazione alle classi di cui a dette convocazioni si riferiscono;

per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento e conseguente condanna all'adempimento

ad oggi serbato dal Ministero sulle istanze di riconoscimento dei titoli di abilitazione all'insegnamento presentate dai ricorrenti tutti (ad eccezione di Guerriero, Mannino, Rigamonti e Gariboldi il cui titolo è già stato riconosciuto)

oltre risarcimento del danno da ritardo

per tutte le posizioni, comprese quelle dei ricorrenti che già hanno ottenuto (in ritardo) il riconoscimento del proprio titolo qualificante.

FATTO

Con ricorso r.g. 4809/2018, la cui camera di consiglio cautelare è già fissata per il prossimo 12 settembre 2018, i ricorrenti hanno chiesto a questo Ill.mo Tribunale di annullare, previa cautela, tutti gli atti relativi al cd. concorso per insegnanti 2018 e in particolare:

- il decreto del Capo del Dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e formazione Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 1 febbraio 2018, pubblicato in GURI - IV serie speciale, il 16 febbraio 2018, che bandisce concorso per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado, nella parte in cui limita la partecipazione al concorso ai possessori di titolo abilitante all'insegnamento conseguita alla data di entrata in vigore del d.lgs. 59/2017 (31 maggio 2017), anziché al termine di presentazione delle istanze di partecipazione, ovvero alla data del 30 giugno 2018 come previsto per gli aspiranti ai posti di sostegno
- il decreto del Capo del Dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e formazione Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 1 febbraio 2018, pubblicato in GURI - IV serie speciale, il 16 febbraio 2018, che bandisce concorso per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado, nella parte in cui (art. 4, co. 3) consente la partecipazione al concorso solo a mezzo di istanza POLIS, pena la non presa in considerazione della stessa;
- il provvedimento, non ancora conosciuto, con il quale l'USR, in applicazione dell'art. 4, co. 3 del decreto 1 febbraio 2018, non ammette i ricorrenti alla procedura concorsuale e/o rifiuta la presa in considerazione delle istanze cartacee o altrimenti inoltrate;
- il decreto del del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 15.12.2017, n. 995, pubblicato in G.U.R.I. il 9 febbraio 2018, emanato ai sensi dell'art. 17, co. 2, lett. b), 3, 4, 5 e 6, d.lgs. 59/2017 di attuazione della delega contenuta all'art. 1, co. 180-181, l. 107/2015;
- nonché di ogni altro atto antecedente o presupposto, attuativo, esecutivo, conseguenziale o comunque connesso.

Successivamente alla presentazione del ricorso venivano pubblicate dai competenti USR le convocazioni dei candidati alle prove orali.

Un primo gruppo di convocazioni veniva impugnato con un primo atto per motivi aggiunti notificato in data 18 giugno 2018 in quanto escludevano i ricorrenti che pure avrebbero dovuto, stante l'art. 3, co. 7 del bando, essere ammessi con riserva. Con il medesimo atto si faceva altresì valere l'illegittimità del silenzio serbato dall'amministrazione sulle istanze di riconoscimento dei titoli di

abilitazione esteri per i quali erano nel frattempo scaduti i termini a provvedere.

Con il presente, secondo atto per motivi aggiunti vengono impugnate le convocazioni intervenute successivamente alla notifica del primo atto per motivi aggiunti, in quanto parimenti alle prime escludono i ricorrenti che pure avrebbero dovuto, stante l'art. 3, co. 7 del bando, essere ammessi con riserva. Viene inoltre fatta valere l'illegittimità del silenzio mantenuto dall'amministrazione sulle istanze di riconoscimento dei titoli di abilitazione esteri per le quali erano nel prosieguo scaduti i termini a provvedere.

Infatti, nonostante tutti i ricorrenti abbiano ottenuto la medesima qualificazione all'insegnamento all'estero in date molto ravvicinate e i più abbiano presentato istanze di riconoscimento coeve, solo 4 dei ricorrenti hanno ad oggi ottenuto, sempre in date di molto diversificate, il formale riconoscimento del loro titolo: Guerriero in data 18 aprile 2018, su istanza presentata il 30/10/2017; Mannino, il 16 febbraio 2018, sebbene con indicazione di altro strumento e quindi rettificata in data 16 aprile 2018 (su istanza presentata il 23 ottobre 2017 per la sola classe AJ56); Rigamonti, il 31 maggio 2018 (su istanza presentata il 6 novembre 2017); Gariboldi, il 28 maggio 2018 (su istanza presentata in data 14 novembre 2017, per la sola classe AD56).

Per le seguenti istanze di riconoscimento:

Baldassarre, classe AJ55, il 19 marzo 2018
Berra, classe AK55, il 19 marzo 2018
Bertuccio, classe AC55, il 19 marzo 2018
Bonanno, classe AN55, il 19 marzo 2018
Chissotti, classe AW55, 17 marzo 2018
Cima, classe AL55, il 16 marzo 2018
Famularo, classe AJ55, il 20 marzo 2018
Gariboldi, classe AD55, il 19 marzo 2018
Guerriero, classe AC55, il 16 marzo 2018
La Vecchia, classe AB55, il 16 marzo 2018
Mannino, classe AD55, il 15 marzo 2018
Notaro, classe AK55, il 21 marzo 2018
Paini, classe AC55, il 21 marzo 2018 e AC56 il 21 marzo 2018
Perini, classe AO56, il 2 marzo 2018
Pianegonda, classe AO55, il 15 marzo 2018 e classe AO56 il 2 marzo 2018
Re, classe AL55, il 19 marzo 2018
Rigamonti, AM55, il 14 marzo 2018
Rizzuti, classe AC55, il 15 marzo 2018

Santacolomba, classe AJ55, il 20 marzo 2018
Zanghì, classe AO55, il 15 marzo 2018

è scaduto il termine a provvedere e si è dunque formato un silenzio-inadempimento senz'altro illegittimo.

Tale silenzio-inadempimento è gravemente lesivo sia sul fronte della procedura concorsuale per la quale è causa, sia altri fronti che si stanno via via aprendo (si pensi, ad esempio, alla possibilità di iscriversi alle graduatorie Provinciali entro la finestra del 4 giugno appena aperta o a quelle che si vanno via via aprendo – cfr. doc. DDG n. 784 del 11 maggio 2018 relativa all'integrazione delle graduatorie d'istituto del personale docente, in attuazione del D.M. 3 giugno 2015 n. 326 e del D.M. 23 aprile 2018 n. 335).

Peraltro, sono ancor meno i ricorrenti che hanno ricevuto, seppur in ritardo e addirittura ben oltre il termine a provvedere fissato dalla dir. 2005/36/CE e dal diritto interno di recepimento (cfr. art. 16, d.lgs. n. 206/2007), la conferma di ricezione della domanda di riconoscimento inviata.

Bertuccio: 3/11/2017, conferma in data 6/11/2017

Perini: 14/12/2017, conferma in data 19/03/2018

Re: 26/10/2017, conferma in data 26/10/2017

Notaro: 22/11/2017, conferma in data 27/11/2017

DIRITTO

- 1) Sull'illegittimità delle convocazioni nella parte in cui non includono anche i ricorrenti (o dei provvedimenti impliciti di non ammissione con riserva al concorso), violazione dell'art. 3, co. 7, del bando – in alternativa, illegittimità derivata della non ammissione per illegittimità del d.m. 995/2017 – e sua mancata disapplicazione – nonché del bando (d.m. 1 febbraio 2018) nella parte in cui precludono la presentazione di istanza di partecipazione in forme diverse da istanza POLIS a pena di non presa in considerazione delle stese - violazione dell'art. 1, l. 241/1990, violazione dell'art. 65 CAD, violazione mediata dell'art. 3, 51, 97 Cost. e del principio di massima partecipazione alle procedure concorsuali (motivo sub E, ricorso introduttivo) – In subordine, se motivo diverso dalla**

supposta mancanza di titolo di abilitazione posseduto entro il 31 maggio 2017 o dalla presentazione della domanda in forma cartacea, illegittimità per difetto di motivazione - Illegittimità derivata per illegittimità degli atti presupposti sub lettere A-B-C-D-F del ricorso introduttivo.

Nessuno dei ricorrenti è stato convocato per le prove orali: i loro nominativi non sono infatti inclusi in alcuno dei provvedimenti di convocazione ad oggi pubblicati e qui impugnati. La mancata convocazione equivale, dunque, a un implicito provvedimento di non ammissione al concorso, in violazione dell'art. 3, co. 7, del bando.

L'art. 3, co. 7, del bando prevede, tuttavia, l'ammissione di tutti i candidati, con riserva di successiva verifica del possesso dei requisiti: *"I candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione da parte degli Uffici scolastici regionali. In caso di carenza degli stessi, l'USR dispone l'esclusione immediata dei candidati, in qualsiasi momento della procedura concorsuale"*.

Ora, se tutti i candidati devono – o avrebbero dovuto – essere ammessi con riserva si giunge a un bivio: o la mancata convocazione è illegittima appunto per violazione dell'art. 3, co. 7, del bando appena richiamato; oppure, esiste un altro motivo per la non ammissione, necessariamente diverso dal non possesso dei requisiti di ammissione.

Tale motivo non può che essere l'aver presentato domanda in forma cartacea, anziché a mezzo di istanza POLIS.

Come si è avuto modo di rilevare a mezzo del ricorso introduttivo, però, la non ammissione fondata su questo motivo, al pari delle norme del bando che tale preclusione introducono, è radicalmente illegittima per violazione dell'art. 1 e 3 della l. 241/1990, per violazione dell'art. 65 del CAD, per violazione dei principi in materia di concorsi pubblici e, in particolare, di parità di trattamento e non discriminazione, di *favor participationis*. L'illegittimità della norma consente la sua disapplicazione e la conseguente possibilità, per il giudice amministrativo, di accertare l'illegittimità degli atti amministrativi che ne facciano applicazione: *in primis*, il bando; a seguire, come avviene a mezzo di questi motivi aggiunti, i

provvedimenti di non presa in considerazione delle istanze cartacee dei ricorrenti.

L'illegittimità delle esclusioni basate appunto, non su elementi sostanziali, ma sul mero utilizzo di strumenti e modalità di trasmissione diversi da quelli prescritti dal bando è stata più volte affermata dal giudice amministrativo: *"E' iniqua ed illegittima un' esclusione - basata non su elementi sostanziali (quali la mancanza di requisiti di partecipazione, l'oggettiva tardività della domanda, l'uso di strumenti di redazione e trasmissione diversi da quelli prescritti dal bando, l'incertezza assoluta ed oggettiva sulla riferibilità dell'istanza ad un soggetto determinato, ecc.) ma solo su circostanze formali imposte dal Sistema informatico, non (almeno non esclusivamente) imputabili al richiedente. Siffatta esclusione collide, infatti, con i principi di imparzialità, trasparenza, semplificazione, partecipazione, uguaglianza e non discriminazione, nonché con i più generali principi di ragionevolezza, proporzionalità, favor participationis che improntano di sé l'azione amministrativa nella particolare materia concorsuale, anche se gestita in modalità telematica"* (T.A.R. Lazio Roma, Sez. III bis, 18/02/2011, n. 1546).

Al di là dei profili sostanziali riguardanti i requisiti di ammissione fatti valere con la domanda introduttiva, si ribadisce la necessità che nella predisposizione dei format di domanda di partecipazione a mezzo informatico, l'amministrazione debba sempre *"assicurare dei 'campi' di scrittura entro i quali inserire all'Amministrazione circostanze particolari riguardanti i singoli casi"* come è per la situazione dei ricorrenti. (Tar Toscana, sez. I, sentenza 5 giugno 2017, n. 758). In tale violazione è però incorsa la pubblica amministrazione in relazione al concorso per il quale è causa, come dimostra la non ammissione dei ricorrenti che proprio su tale unico motivo si regge.

Ogni altro motivo di esclusione sarebbe del pari illegittimo, ma in quanto non esplicitato, né adeguatamente motivato. La non necessità di uno specifico obbligo di motivazione si ha infatti solo in quanto i motivi di esclusione siano facilmente evincibili dall'escluso, tanto più se il provvedimento è di natura implicita e coincide con la formale non convocazione del candidato. Insomma, se il motivo di esclusione è diverso, avrebbe dovuto essere motivato. Così,

ragionando a contrario, questo tribunale: T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 15/01/2018, n. 497: *"I provvedimento di esclusione da un concorso per difetto di un requisito di ammissione ha natura di atto vincolato sia nell'an che nel quid e non richiede, quindi, una particolare motivazione se non l'indicazione del requisito mancante, che nel caso di specie dal complessivo tenore del provvedimento impugnato (valutato in relazione all'atto presupposto, rappresentato dal bando di indizione del corso) era chiaramente conoscibile dal ricorrente"*.

La non ammissione è in ogni caso illegittima in via derivata per illegittimità degli atti presupposti sotto i profili di cui alle lettere da A a D e F del ricorso introduttivo, al quale, per sinteticità si rinvia.

2) Sull'illegittimità del silenzio-inadempimento per violazione dell'art. 97 Cost., dell'art. 2 e 2 bis della l. n. 241/1990, violazione dell'art. 16 del d.lgs. 206/2007, violazione dell'art. 51 ss. della dir. 2005/36/CE, eccesso di potere per disparità di trattamento. Risarcimento del danno da ritardo

Il silenzio mantenuto dall'amministrazione sulle istanze di riconoscimento è senz'altro illegittimo.

In prima battuta è illegittimo per violazione del combinato disposto dell'art. 16 del d.lgs. n. 206/2007, che disciplina il procedimento e il termine di conclusione del procedimento di riconoscimento dei titoli di qualificazione professionale, e dell'art. 2 e 2 bis della l. n. 241/1990. Ebbene, ai sensi della normativa appena richiamata, il procedimento deve concludersi nel termine di tre/quattro mesi, entro i quali va computato anche il termine di 30 giorni entro il quale svolgere la verifica di completezza della domanda. Nel caso in cui non intervenga alcuna comunicazione la domanda deve ritenersi pertanto completa sin dalla data di presentazione (cfr. Tar Lazio, sez. I, sentenza 6 aprile 2016, n. 4180, la quale ritiene appunto illegittimo il silenzio su una domanda di riconoscimento – relativa a un caso di riconoscimento di titolo di avvocato).

Dispone l'art. 16 del d.lgs. n. 206/2007: "2. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l'autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all'interessato. Ove necessario, l'Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni. [...]6. Sul riconoscimento provvede l'autorità competente con decreto motivato, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato. Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Per le professioni di cui al capo II e al capo III del presente titolo il termine è di quattro mesi".

Questa disciplina discende direttamente dall'art. 51 della dir. 2005/36/CE, ove si afferma che:

"Procedura di riconoscimento delle qualifiche professionali. 1. L'autorità competente dello Stato membro ospitante accusa ricevuta della documentazione del richiedente entro un mese a partire dal suo ricevimento e lo informa eventualmente dei documenti mancanti. 2. La procedura d'esame della richiesta di autorizzazione per l'esercizio di una professione regolamentata **va completata prima possibile** con una decisione debitamente motivata dell'autorità competente dello Stato membro ospitante e comunque entro tre mesi a partire dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato. Tuttavia questo termine può essere prorogato di un mese nei casi di cui ai capi I e II del presente titolo.

3. La decisione, o la mancata decisione nei termini prescritti, può essere oggetto di un ricorso giurisdizionale di diritto nazionale."

Giova altresì rilevare che nei procedimenti di riconoscimento per i quali è causa non trova luogo la conferenza dei servizi di cui all'art. 16, co. 3 e 4, del d.lgs. n. 206/2007. Dispone infatti l'art. 16, co. 5: " Il comma 3 non si applica se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV del presente titolo, sezioni I, II, III, IV, V, VI e VII."

Il richiamo a precedenti decreti con medesimo oggetto è rilevante, però, sempre sul piano dell'illegittimità del silenzio, sotto un altro profilo: infatti, come affermato dal giudice amministrativo (Questa sezione, sentenza 30 gennaio

2018, n. 1059), proprio l'esistenza di precedenti decreti di riconoscimento con medesimo oggetto (che riconoscono l'equivalenza del "*Master of Arts in Music Pedagogy*") rende ancor più "*inspiegabile*" – leggasi, colpevolmente illegittimo - il silenzio del Ministero.

Alla luce di quanto sopra, si può concludere che l'amministrazione, per nessuna delle domande di riconoscimento elencate nella parte in fatto, nemmeno per quelle concluse, ha rispettato il termine di conclusione del procedimento.

L'amministrazione, però, è incorsa anche in eccesso di potere per disparità di trattamento nella misura in cui, a fronte di domande coeve, in taluni casi ha confermato la ricezione della domanda, in altri no; in alcuni ha confermato subito, in altri a distanza di mesi; in alcuni ha provveduto e in altri no. Insomma, sembra mancare qualsivoglia criterio nella trattazione delle domande con una insanabile violazione dell'art. 97 Cost.

3) Sulla domanda risarcitoria ai sensi dell'art. 30 c.p.a.

Oltre al danno derivante dalla impossibilità di iscriversi al concorso per il quale è causa, il ritardo nel provvedere ha impedito e ulteriormente impedirà di fruire delle *chance* offerte dall'ordinamento: basti pensare, ad esempio, alla possibilità di iscriversi alle graduatorie provinciali (doc. DDG n. 784 del 11 maggio 2018 relativa all'integrazione delle graduatorie d'istituto del personale docente, in attuazione del D.M. 3 giugno 2015 n. 326 e del D.M. 23 aprile 2018 n. 335) nelle due finestre del 4, 24 giugno, e ulteriore finestra integrativa di cui alla DDG n. 1069 dell'11/07/2018.

A dimostrazione di quanto si afferma, si consideri l'avvenuta iscrizione nelle graduatorie provinciali dei soli ricorrenti in possesso del riconoscimento del titolo di abilitazione estero. Nel provvedimento di inserimento il decreto di riconoscimento si legge: "*visto il decreto MIUR prot. 0000617 del 13/04/2018 che riconosce la validità del titolo di abilitazione per la classe di concorso AC56 posseduto dalla docente in oggetto, si comunica che questo Istituto ha provveduto ad inserire al SIDI in 2° fascia la docente.....*"(cfr. documenti relativi alla prof.ssa Noemi Guerriero).

Sulla quantificazione i ricorrenti si riservano di ulteriormente produrre in corso di causa.

Sulla istanza cautelare

In via cautelare si chiede che i ricorrenti possano essere ammessi con riserva alle prove orali, a mezzo di integrazione delle convocazioni già pubblicate ovvero di prove suppletive. Come affermato dal giudice amministrativo, infatti, *“L'ammissione con riserva ad un pubblico concorso di un candidato che ne abbia impugnato l'esclusione mira a produrre il solo effetto d'impedire, pendente il giudizio, il protrarsi della lesione da lui lamentata, consentendogli la partecipazione alle prove concorsuali; gli altri effetti conseguono al passaggio in giudicato della pronuncia di merito favorevole, la sola idonea a rimuovere dalla realtà giuridica l'atto d'esclusione e, dunque a porre l'obbligo alla p.a. di provvedere ad attribuire alla parte vittoriosa tutti i vantaggi che le derivano dal superamento del concorso, rese inattaccabili dallo scioglimento positivo della riserva di ammissione”* (Cons. Stato, sez. III, 22/12/2014, n. 6310).

A riprova della sussistenza del *periculum in mora*, su cui già si è avuto modo di argomentare nei precedenti atti, si segnalano alcuni decreti presidenziali cautelari adottati dal Consiglio di Stato in riforma di ordinanze di rigetto di questo Tribunale (*ex multis*, Cons. Stato, sez. VI, decreti n. 3003, 3007 del 28 giugno 2018, nonché n. 3445 del 23 luglio 2018 e n. 3447 del 24 luglio 2018;), rese in fattispecie concrete analoghe a quella per cui è causa (cfr. anche, 2 maggio 2018, ord. Cautelare, n. 2601 su I.T.P. vecchio ordinamento).

In punto di *fumus boni juris*, si segnala che il Consiglio di Stato (sez. Vi, sentenza dell'11 giugno 2018, n. 3544) ha abbracciato (ancora una volta: cfr. anche sez. VI, 6 marzo 2018, n. 1419) una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1, co. 110, della legge sulla buona scuola, consentendo ai docenti ITP cd. vecchio ordinamento di partecipare al concorso per essa bandito pure in assenza del titolo di abilitazione e, dunque, sulla base del solo titolo di studio richiesto ai fini dell'insegnamento. Questa apertura trova il suo fondamento su una semplice evidenza: ossia, la mancata attivazione dei percorsi TFA.

Questo il principio di diritto affermato: *“allorché si richieda l'abilitazione quale necessario requisito di partecipazione ai pubblici “concorsi a posti e a cattedre di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado” deve essere in via transitoria consentito parteciparvi anche a chi dell'abilitazione sia sprovvisto, purché ovviamente munito del prescritto titolo di studio, finché non sia stato almeno astrattamente possibile conseguire l'abilitazione stessa in via ordinaria, ovvero all'esito di un percorso aperto ad ogni interessato, senza necessità di un precedente periodo di precariato”* (punto 8 della parte in diritto). Ogni contraria lettura porta a trasformare concorsi ordinari in concorsi “riservati”.

Come i docenti ITP cd. vecchio ordinamento, anche gli odierni ricorrenti sono titolari di idoneo titolo di studio e si sono trovati - certamente alla data del 31 maggio 2017 ma tale era la situazione sin dal 2014 - privati della possibilità di conseguire, entro quella data, la necessaria abilitazione. Ne sia prova che essi hanno dovuto spingersi all'estero per acquisirla, peraltro di poco oltre la data del 31 maggio 2017.

Se anche non si condividesse questa posizione, deve considerarsi la circostanza che nessuno dei requisiti di partecipazione previsti dal bando, né dalla normativa presupposta (né di legge, né di regolamento), può legittimamente discriminare coloro che abbiano conseguito analogo titolo di abilitazione entro la data del bando o, addirittura (al pari di quanto previsto per le posizioni di sostegno), successivamente. Questo principio deve valere tanto più ove il titolo sia ottenibile solo all'estero e il suo riconoscimento sia artatamente dilazionato dall'amministrazione al fine di compromettere la posizione dei ricorrenti anche nell'ambito delle procedure di cui trattasi.

Per quanto qui non esplicitato si rinvia al ricorso introduttivo.

P.Q.M.

I ricorrenti chiedono che questo ill.mo tribunale voglia, previa idonea misura cautelare:

- 1) annullare le convocazioni qui impugnate in quanto non includono i ricorrenti tra i convocati - ovvero i provvedimenti impliciti di non ammissione con riserva degli stessi formatisi sulla domanda spedita in forma cartacea - e quindi ammettere gli stessi al concorso a mezzo di convalida della domanda cartacea;
- 2) accertare l'illegittimità del silenzio mantenuto dal Ministero sulle domande di riconoscimento del titolo di qualificazione professionale e condannare il Ministero competente all'emanazione del provvedimento dovuto, anche a mezzo di provvedimento giudiziale sostitutivo o commissario *ad acta*;
- 3) condannare il ministero al risarcimento del danno per il ritardo nel provvedere sulle domande di riconoscimento del titolo di qualificazione professionale estero qui impugnate.

In via istruttoria si producono i documenti come da indice separato.

I sottoscritti difensori chiedono di essere sentiti in camera di consiglio.

Ai sensi del DPR 115-2002 si dichiara che il presente ricorso, di valore indeterminabile, rientra negli «*altri casi non previsti dalle lettere precedenti*» di cui all'art. 13 e pertanto il contributo dovuto è pari a euro 325,00.

Milano-Roma, 30 luglio 2018

Prof. Avv. Vittorio Angiolini Avv. Luca Formilan

Avv. Chiara Angiolini Avv. Sergio Vacirca

Firmato digitalmente da: Vittorio Angiolini
Data: 30/07/2018 19:06:08

SI DICHIARA CHE LA PRESENTE
COPIA E' CONFORTE ALL' ORIGINALE
DA CUI E' STATA ESTRATTA

Vittorio Angiolini

STUDIO LEGALE
ANGIOLINI & ASSOCIATI
20122 MILANO – Via Chiossetto, 14
Tel.+390276317842 – Fax+3902796409

All'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Roma

Rg 4809/2018 Sez. III bis

ATTO DI MOTIVI AGGIUNTI

Per

1.Baldassarre Luca, nato a San Pietro Vernotico (Br) il 14.11.1989, residente a San Donaci (Br) in via Milazzo n. 14, c.f. BLDLCU89S14I119E

2.Berra Alessia, nata a Gallarate (Va) il 12.11.1978, residente a Carnago (Va) in via C. Battisti n. 32, c.f. BRRLSS78S52D869G

3.Bertuccio Francesco, nato a Vibo Valentia (VV) il 05.01.1986, ivi residente in via Saivo D'Aquisto n. 32, c.f. BRTFNC86A05F537F

4.Bonanno Simona, nata a Catania il 03.05.1994, ivi residente in via Vittorio Emanuele n. 302, c.f. BNNSMN94E43C351L

5.Chissotti Stella, nata a Cattolica (Rn) il 05.05.1993, residente a Tavullia (PU) in via Friuli n. 10, c.f. CHSSLL93E45C357I

6.Cima Giuseppe, nato a Messina il 28.01.1991, residente a Giardini Naxos (Me) in via Chianchitta n. 264, c.f. CMIGPP91A28F158D

7.Famularo Giuseppe, nato a Mistretta (Me) il 05.09.1991, residente a Santo Stefano di Camastra (Me) in contrada Felicità, c.f. FMLGPP91P05F251C

8.Gariboldi Valeria, nata a Monza il 14.06.1983, residente ad Arcore (MB) in via Montello n. 21, c.f. GRBVLR83H54F704C

- 9. Guerriero Noemi**, nata a Oristano (Or) il 08.12.1993, residente a Terralba (Or) in via S. Satta n. 55, c.f. GRRNMO93T48G113E
- 10. La Vecchia Laura**, nata a Torino il 22.08.1994, ivi residente in via U. Foscolo n. 4, c.f. LVCLRA94M62L219L
- 11. Mannino Roberto**, nato a Catania il 27.04.1991, residente a Belpasso (Ct) in via Terza Traversa n. 2, c.f. MNNRRT91D27C351B
- 12. Notaro Marina**, nata a Sant' Agata di Militello (Ct) il 01.07.1986, residente a Milano in via Val di Fiemme n. 32, c.f. NTRMRN86L41I199V
- 13. Pains Lorenzo**, nato a Milano il 26.06.1994, ivi residente in via B. Gozzoli n. 160, c.f. PNALNZ94H26F205Z
- 14. Perini Angela**, nata a Codogno (Lo) il 04.07.1994, residente a Piacenza in via Forlì n. 19, c.f. PRNNGI94L44C816C
- 15. Pianegonda Angelica**, nata a Thiene (Vi) il 12.06.1991, residente a Fara Vicentino in via Rialto n. 23, c.f. PNGNLC91H52L157C
- 16. Re Giovanni Rocco**, nato a Mistretta (Me) il 28.11.1990, residente a Santo Stefano di Camastra (Me) in via Libertà n. 7, c.f. REXGNN90S28F251P
- 17. Rigamonti Mariella**, nata a Erba (Co) il 13.04.1994, residente a Merone (Co) in via Giovanni XXIII n. 19, c.f. RGMMLL94D53D416B
- 18. Rizzuti Mattia**, nato a Savona il 12.05.1995, residente a Varazze (Sv) in via Piave n. 42, c.f. RZZMTT95E12I480M
- 19. Santacolomba Davide**, nato a Palermo il 11.11.1987, ivi residente in v.le Regione Siciliana n. 1325, c.f. SNTDVD87S11G273P
- 20. Zanghì Daniele Luca**, nato a Catania il 07.04.1995, residente a Motta Sant'Anastasia (Ct) in via Verdi n. 60, c.f. ZNGDLL95D07C351D

rappresentati e difesi, come da mandato in calce al presente atto, dal Prof. Avv. Vittorio Angiolini (c.f. NGL VTR 55C26 L833G, fax 02/796409, P.E.C. vittorio.angiolini@milano.pecavvocati.it) e dagli Avv.ti Luca Formilan (C.F. FRM LCU 67E23 L157B, fax 02/796409, P.E.C. luca.formilan@milano.pecavvocati.it), Chiara Angiolini (C.F. NGL CRS 89P53 F205U, fax 02/796409, P.E.C. chiarasilviaarmida.angiolini@milano.pecavvocati.it), Sergio Vacirca (c.f. VCR SRG 47T21 H501A, fax 06/3217598 P.E.C. sergiovacirca@ordineavvocatiroma.org) con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Sergio Vacirca in Roma, Via Flaminia 195; i suddetti avvocati dichiarano di voler ricevere le comunicazioni via fax al numero 02/796409 o all'indirizzo P.E.C. vittorio.angiolini@cert.ordineavvocatimilano.it;

contro e nei confronti di

- **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca MIUR** (c.f. 80185250588), in persona del Ministro *p.t.*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;
- **Ufficio Scolastico Regionale (USR) per la Lombardia** (C.F. 97254200153), in persona del rappresentante legale *p.t.*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;
- **Ufficio Scolastico Regionale (USR) per la Sicilia – Direzione generale** (C.F. 93030290873), in persona del rappresentante legale *p.t.*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;
- **Ufficio Scolastico Regionale (USR) per il Piemonte** (C.F. 97613140017) in persona del rappresentante legale *p.t.*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;
- **Ufficio Scolastico Regionale (USR) per il Veneto** (C.F. 80015150271) in persona del rappresentante legale *p.t.*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
- **Ufficio Scolastico Regionale (USR) per la Liguria** (C.F. 80152500106) in persona del rappresentante legale *p.t.*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;

per l'annullamento, previa cautela

delle seguenti convocazioni alle prove orali emanati dai competenti USR, sulla base delle aggregazioni territoriali stabilite dall'avviso relativo alle aggregazioni territoriali in GURI 13/4/2018

USR – Lombardia

classe di concorso AB56 del 19/4/2018
classe di concorso AC56 del 19/4/2018 come modificato 20/4/2018
classe di concorso AB55 del 20/4/2018 come modificato 11/5/2018
classe di concorso AL56 del 23/4/2018
classe di concorso AJ55 del 24/4/2018 e del 16/5/2018
classe di concorso AM56 del 24/4/2018 come modificato 23/5/201
classe di concorso AJ56 del 26/4/2018, come modificato 27/4/2018
classe di concorso AL55 del 2/5/2018
classe di concorso AJ55 del 16/5/2018
classe di concorso AW55 del 23/5/2018 (fino a lettera D), come integrata in data 24/5/2018 e 8/6/2018 (da lettera D a lettera P)
classe di concorso AK55 del 25/5/2018 e precisazioni 11/6/2018
classe di concorso AG56 del 1/6/2018 come modificato 6/6/2018

USR - Emilia Romagna

classe di concorso AK56 del 8/6/2018

USR – Campania

Classe di concorso AD56 del 22/5/2018
nella parte in cui non contemplano, tra i convocati, i ricorrenti, ovvero dei provvedimenti impliciti di non ammissione/esclusione dal concorso in relazione alle classi di cui a dette convocazioni si riferiscono;

***per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento e
conseguente condanna all'adempimento***

ad oggi serbato dal Ministero sulle istanze di riconoscimento dei titoli di abilitazione all'insegnamento presentate dai ricorrenti tutti (ad eccezione di Guerriero, Mannino e Rigamonti il cui titolo è già stato riconosciuto)

oltre risarcimento del danno da ritardo

per tutte le posizioni, comprese quelle dei ricorrenti che già hanno ottenuto (in ritardo) il riconoscimento del proprio titolo qualificante.

FATTO

Con ricorso r.g. 4809/2018, la cui **camera di consiglio cautelare è già fissata per il prossimo 12 settembre 2018**, i ricorrenti hanno chiesto a questo III.mo tribunale di annullare, previa cautela, tutti gli atti relativi al cd. concorso per insegnanti 2018 e in particolare:

- il decreto del Capo del Dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e formazione Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 1 febbraio 2018, pubblicato in GURI - IV serie speciale, il 16 febbraio 2018, che bandisce concorso per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado, nella parte in cui limita la partecipazione al concorso ai possessori di titolo abilitante all'insegnamento conseguita alla data di entrata in vigore del d.lgs. 59/2017 (31 maggio 2017), anziché al termine di presentazione delle istanze di partecipazione, ovvero alla data del 30 giugno 2018 come previsto per gli aspiranti ai posti di sostegno
- il decreto del Capo del Dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e formazione Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 1 febbraio 2018, pubblicato in GURI - IV serie speciale, il 16 febbraio 2018, che bandisce concorso per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado, nella parte in cui (art. 4, co. 3) consente la partecipazione al concorso solo a mezzo di istanza POLIS, pena la non presa in considerazione della stessa;
- il provvedimento, non ancora conosciuto, con il quale l'USR, in applicazione dell'art. 4, co. 3 del decreto 1 febbraio 2018, non ammette i ricorrenti alla procedura concorsuale e/o rifiuta la presa in considerazione delle istanze cartacee o altrimenti inoltrate;
- il decreto del del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 15.12.2017, n. 995, pubblicato in G.U.R.I. il 9 febbraio 2018, emanato ai sensi dell'art. 17, co. 2, lett. b), 3, 4, 5 e 6, d.lgs. 59/2017 di attuazione della delega contenuta all'art. 1, co. 180-181, l. 107/2015;
- nonché di ogni altro atto antecedente o presupposto, attuativo, esecutivo, consequenziale o comunque connesso.

Successivamente alla presentazione del ricorso venivano pubblicate dai competenti USR le convocazioni dei candidati alle prove orali.

Tali convocazioni, che qui unitamente s'impugnano per motivi aggiunti,

escludono i ricorrenti che pure avrebbero dovuto, stante l'art. 3, co. 7 del bando, essere ammessi con riserva.

Inoltre, nonostante tutti i ricorrenti abbiano ottenuto la medesima qualificazione all'insegnamento all'estero in date molto ravvicinate e i più abbiano presentato istanze di riconoscimento coeve, solo 3 dei ricorrenti hanno ad oggi ottenuto, sempre in date di molto diversificate, il formale riconoscimento del loro titolo: Guerriero in data 18 aprile 2018, su istanza presentata il 30/10/2017; Mannino, il 16 febbraio 2018, sebbene con indicazione di altro strumento e quindi rettificata in data 16 aprile 2018 (su istanza presentata il 23 ottobre 2017 e per la sola classe AJ56); Rigamonti, il 31 maggio 2018 (su istanza presentata il 6 novembre 2017).

Per le seguenti istanze di riconoscimento:

Baldassarre, classe AJ56, il 9/12/2017
Berra, classe AK56, il 20/11/2017
Bertuccio, classe AC56, il 3/11/2017
Bonanno, classe AN56, 30/10/2017
Chissotti, classe AG56, 10/11/2017
Cima, classe AL56, il 3/11/2017
Famularo, classe AJ56, il 4/11/2017
Gariboldi, classe AD56, 14/11/2017
La Vecchia, classe AB56, 7/11/2017
Notaro, classe AK56, il 27/11/2017
Perini, classe AJ55, il 22/12/2017
Re, classe AL56, il 24/10/2017
Rizzuti, classe AC56, il 29/11/2017
Santacolomba, classe AJ56, il 8/11/2017
Zanghì, classe AJ56, il 23/10/2017

è scaduto il termine a provvedere e si è dunque formato un silenzio-inadempimento senz'altro illegittimo.

Tale silenzio-inadempimento è gravemente lesivo sia sul fronte della procedura concorsuale per la quale è causa, sia altri fronti che si stanno via via aprendo (si pensi, ad esempio, alla possibilità di iscriversi alle graduatorie Provinciali entro la finestra del 4 giugno appena aperta o a quelle che si vanno via via aprendo – cfr. doc. DDG n. 784 del 11 maggio 2018 relativa all'integrazione

delle graduatorie d'istituto del personale docente, in attuazione del D.M. 3 giugno 2015 n. 326 e del D.M. 23 aprile 2018 n. 335).

Peraltro, sono ancor meno i ricorrenti che hanno ricevuto, seppur in ritardo e addirittura ben oltre il termine a provvedere fissato dalla dir. 2005/36/CE e dal diritto interno di recepimento (cfr. art. 16, d.lgs. n. 206/2007), la conferma di ricezione della domanda di riconoscimento inviata.

Bertuccio: 3/11/2017, conferma in data 6/11/2017

Perini: 14/12/2017, conferma in data 19/03/2018

Re: 26/10/2017, conferma in data 26/10/2017

Notaro: 22/11/2017, conferma in data 27/11/2017

DIRITTO

- 1) Sull'illegittimità delle convocazioni nella parte in cui non includono anche i ricorrenti (o dei provvedimenti impliciti di non ammissione con riserva al concorso), violazione dell'art. 3, co. 7, del bando – in alternativa, illegittimità derivata della non ammissione per illegittimità del d.m. 995/2017 – e sua mancata disapplicazione – nonché del bando (d.m. 1 febbraio 2018) nella parte in cui precludono la presentazione di istanza di partecipazione in forme diverse da istanza POLIS a pena di non presa in considerazione delle stese - violazione dell'art. 1, l. 241/1990, violazione dell'art. 65 CAD, violazione mediata dell'art. 3, 51, 97 Cost. e del principio di massima partecipazione alle procedure concorsuali (motivo sub E, ricorso introduttivo) – In subordine, se motivo diverso dalla supposta mancanza di titolo di abilitazione posseduto entro il 31 maggio 2017 o dalla presentazione della domanda in forma cartacea, illegittimità per difetto di motivazione - Illegittimità derivata per illegittimità degli atti presupposti sub lettere A-B-C-D-F del ricorso introduttivo.**

Nessuno dei ricorrenti è stato convocato per le prove orali: i loro nominativi non sono infatti inclusi in alcuno dei provvedimenti di convocazione ad oggi

pubblicati e qui impugnati. La mancata convocazione equivale, dunque, a un implicito provvedimento di non ammissione al concorso, in violazione dell'art. 3, co. 7, del bando.

L'art. 3, co. 7, del bando prevede, tuttavia, l'ammissione di tutti i candidati, con riserva di successiva verifica del possesso dei requisiti: *"I candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione da parte degli Uffici scolastici regionali. In caso di carenza degli stessi, l'USR dispone l'esclusione immediata dei candidati, in qualsiasi momento della procedura concorsuale"*.

Ora, se tutti i candidati devono – o avrebbero dovuto – essere ammessi con riserva si giunge a un bivio: o la mancata convocazione è illegittima appunto per violazione dell'art. 3, co. 7, del bando appena richiamato; oppure, esiste un altro motivo per la non ammissione, necessariamente diverso dal non possesso dei requisiti di ammissione.

Tale motivo non può che essere l'aver presentato domanda in forma cartacea, anziché a mezzo di istanza POLIS.

Come si è avuto modo di rilevare a mezzo del ricorso introduttivo, però, la non ammissione fondata su questo motivo, al pari delle norme del bando che tale preclusione introducono, è radicalmente illegittima per violazione dell'art. 1 e 3 della l. 241/1990, per violazione dell'art. 65 del CAD, per violazione dei principi in materia di concorsi pubblici e, in particolare, di parità di trattamento e non discriminazione, di *favor participationis*. L'illegittimità della norma consente la sua disapplicazione e la conseguente possibilità, per il giudice amministrativo, di accertare l'illegittimità degli atti amministrativi che ne facciano applicazione: *in primis*, il bando; a seguire, come avviene a mezzo di questi motivi aggiunti, i provvedimenti di non presa in considerazione delle istanze cartacee dei ricorrenti.

L'illegittimità delle esclusioni basate appunto, non su elementi sostanziali, ma sul mero utilizzo di strumenti e modalità di trasmissione diversi da quelli prescritti dal bando è stata più volte affermata dal giudice amministrativo: *"E' iniqua ed illegittima un' esclusione - basata non su elementi sostanziali (quali la mancanza di requisiti di partecipazione, l'oggettiva tardività della domanda,*

l'uso di strumenti di redazione e trasmissione diversi da quelli prescritti dal bando, l'incertezza assoluta ed oggettiva sulla riferibilità dell'istanza ad un soggetto determinato, ecc.) ma solo su circostanze formali imposte dal Sistema informatico, non (almeno non esclusivamente) imputabili al richiedente. Siffatta esclusione collide, infatti, con i principi di imparzialità, trasparenza, semplificazione, partecipazione, uguaglianza e non discriminazione, nonché con i più generali principi di ragionevolezza, proporzionalità, favor participationis che improntano di sé l'azione amministrativa nella particolare materia concorsuale, anche se gestita in modalità telematica" (T.A.R. Lazio Roma, Sez. III bis, 18/02/2011, n. 1546).

Al di là dei profili sostanziali riguardanti i requisiti di ammissione fatti valere con la domanda introduttiva, si ribadisce la necessità che nella predisposizione dei format di domanda di partecipazione a mezzo informatico, l'amministrazione debba sempre *"assicurare dei 'campi' di scrittura entro i quali inserire all'Amministrazione circostanze particolari riguardanti i singoli casi"* come è per la situazione dei ricorrenti. (Tar Toscana, sez. I, sentenza 5 giugno 2017, n. 758). In tale violazione è però incorsa la pubblica amministrazione in relazione al concorso per il quale è causa, come dimostra la non ammissione dei ricorrenti che proprio su tale unico motivo si regge.

Ogni altro motivo di esclusione sarebbe del pari illegittimo, ma in quanto non esplicitato, né adeguatamente motivato. La non necessità di uno specifico obbligo di motivazione si ha infatti solo in quanto i motivi di esclusione siano facilmente evincibili dall'escluso, tanto più se il provvedimento è di natura implicita e coincide con la formale non convocazione del candidato. Insomma, se il motivo di esclusione è diverso, avrebbe dovuto essere motivato. Così, ragionando a contrario, questo tribunale: T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 15/01/2018, n. 497: *"I provvedimento di esclusione da un concorso per difetto di un requisito di ammissione ha natura di atto vincolato sia nell'an che nel quid e non richiede, quindi, una particolare motivazione se non l'indicazione del requisito mancante, che nel caso di specie dal complessivo tenore del provvedimento impugnato (valutato in relazione all'atto presupposto,*

rappresentato dal bando di indizione del corso) era chiaramente conoscibile dal ricorrente”.

La non ammissione è in ogni caso illegittima in via derivata per illegittimità degli atti presupposti sotto i profili di cui alle lettere da A a D e F del ricorso introduttivo, al quale, per sinteticità si rinvia.

- 2) Sull'illegittimità del silenzio-inadempimento per violazione dell'art. 97 Cost., dell'art. 2 e 2 bis della l. n. 241/1990, violazione dell'art. 16 del d.lgs. 206/2007, violazione dell'art. 51 ss. della dir. 2005/36/CE, eccesso di potere per disparità di trattamento. Risarcimento del danno da ritardo**

Il silenzio mantenuto dall'amministrazione sulle istanze di riconoscimento è senz'altro illegittimo.

In prima battuta è illegittimo per violazione del combinato disposto dell'art. 16 del d.lgs. n. 206/2007, che disciplina il procedimento e il termine di conclusione del procedimento di riconoscimento dei titoli di qualificazione professionale, e dell'art. 2 e 2 bis della l. n. 241/1990. Ebbene, ai sensi della normativa appena richiamata, il procedimento deve concludersi nel termine di tre/quattro mesi, entro i quali va computato anche il termine di 30 giorni entro il quale svolgere la verifica di completezza della domanda. Nel caso in cui non intervenga alcuna comunicazione la domanda deve ritenersi pertanto completa sin dalla data di presentazione (cfr. Tar Lazio, sez. I, sentenza 6 aprile 2016, n. 4180, la quale ritiene appunto illegittimo il silenzio su una domanda di riconoscimento – relativa a un caso di riconoscimento di titolo di avvocato).

Dispone l'art. 16 del d.lgs. n. 206/2007: “2. *Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l'autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all'interessato. Ove necessario, l'Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni. [...]*6. *Sul riconoscimento provvede l'autorità competente con decreto motivato, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione*

completa da parte dell'interessato. Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Per le professioni di cui al capo II e al capo III del presente titolo il termine è di quattro mesi.

Questa disciplina discende direttamente dall'art. 51 della dir. 2005/36/CE, ove si afferma che:

“Procedura di riconoscimento delle qualifiche professionali. 1. L'autorità competente dello Stato membro ospitante accusa ricevuta della documentazione del richiedente entro un mese a partire dal suo ricevimento e lo informa eventualmente dei documenti mancanti. 2. La procedura d'esame della richiesta di autorizzazione per l'esercizio di una professione regolamentata **va completata prima possibile** con una decisione debitamente motivata dell'autorità competente dello Stato membro ospitante e comunque entro tre mesi a partire dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato. Tuttavia questo termine può essere prorogato di un mese nei casi di cui ai capi I e II del presente titolo.

3. La decisione, o la mancata decisione nei termini prescritti, può essere oggetto di un ricorso giurisdizionale di diritto nazionale.”

Giova altresì rilevare che nei procedimenti di riconoscimento per i quali è causa non trova luogo la conferenza dei servizi di cui all'art. 16, co. 3 e 4, del d.lgs. n. 206/2007. Dispone infatti l'art. 16, co. 5: “ *Il comma 3 non si applica se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui e' stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV del presente titolo, sezioni I, II, III, IV, V, VI e VII.*”.

Il richiamo a precedenti decreti con medesimo oggetto è rilevante, però, sempre sul piano dell'illegittimità del silenzio, sotto un altro profilo: infatti, come affermato dal giudice amministrativo (Questa sezione, sentenza 30 gennaio 2018, n. 1059), **proprio l'esistenza di precedenti decreti di riconoscimento con medesimo oggetto** (che riconoscono l'equivalenza del “*Master of Arts in Music Pedagogy*”) rende ancor più “*inspiegabile*” – leggasi, colpevolmente illegittimo - il silenzio del Ministero.

Alla luce di quanto sopra, si può concludere che l'amministrazione, per nessuna delle domande di riconoscimento elencate nella parte in fatto, nemmeno per quelle concluse, ha rispettato il termine di conclusione del procedimento.

L'amministrazione, però, è incorsa anche in eccesso di potere per disparità di trattamento nella misura in cui, a fronte di domande coeve, in taluni casi ha confermato la ricezione della domanda, in altri no; in alcuni ha confermato subito, in altri a distanza di mesi; in alcuni ha provveduto e in altri no. Insomma, sembra mancare qualsivoglia criterio nella trattazione delle domande con una insanabile violazione dell'art. 97 Cost.

3) Sulla domanda risarcitoria ai sensi dell'art. 30 c.p.a.

Oltre al danno derivante dalla impossibilità di iscriversi al ricorso per il quale è causa, il ritardo nel provvedere ha impedito e ulteriormente impedirà di fruire delle *chance* offerte dall'ordinamento: basti pensare alla possibilità di iscriversi alle graduatorie provinciali nelle due finestre del 4 e 24 giugno, in base i ricorrenti stanno subendo altre significative lesioni dei propri interessi (cfr. doc. DDG n. 784 del 11 maggio 2018 relativa all'integrazione delle graduatorie d'istituto del personale docente, in attuazione del D.M. 3 giugno 2015 n. 326 e del D.M. 23 aprile 2018 n. 335).

Sulla quantificazione i ricorrenti si riservano di ulteriormente produrre in corso di causa.

Sulla istanza cautelare

In via cautelare si chiede che i ricorrenti possano essere ammessi con riserva al pari di quanto già disposto per altre categorie di candidati (quali insegnanti con titolo di dottorato e docenti ITP). La problematica, infatti, è analoga: proprio la mancata attivazione dei TFA ha costretto i ricorrenti a ottenere il titolo di abilitazione professionale all'estero. Parimenti, proprio la mancata attivazione dei TFA in Italia, impone una rilettura costituzionalmente orientata delle

preclusioni poste dal bando alla partecipazione al concorso docenti 2018, in linea con il principio del *favor participationis*.

Come affermato da questo ill.mo tribunale: *"ritenuto che, sulla base della giurisprudenza della Sezione, il ricorso appare fornito del prescritto fumus limitatamente ai docenti ITP c.d. "vecchio ordinamento", cioè ai ricorrenti che abbiano acquisito il titolo prima del D.M. n. 249/2010 che anche per tale categoria di docenti ha specificamente previsto il conseguimento di una specifica abilitazione all'insegnamento (malgrado poi i TFA non siano stati attivati); ritenuto, pertanto, che l'istanza cautelare possa essere accolta al fine della partecipazione con riserva al concorso esclusivamente per i docenti che abbiano conseguito il titolo ITP nel cd. vecchio ordinamento, nei limiti in cui abbiano presentato domanda cartacea di partecipazione e previa verifica della conformità del titolo alla classe per cui è stata presentata la domanda"* (Tar Lazio, sez. III bis, Ord. cautelare, 3 maggio 2018, n. 2646); ovvero: *"che, in particolare, tale illegittimità – senza necessità di sollevare apposita questione di legittimità costituzionale – discende dalla necessaria interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 17, comma 3, del d.lgs. n. 59 del 2017 il quale, nella parte in cui impone solo per gli insegnanti tecnico-pratici il requisito dell'iscrizione nelle graduatorie ad esaurimento oppure nella II fascia delle graduatorie di istituto alla data del 31 maggio 2017, deve essere inteso (in combinato disposto con l'art. 402, comma 1, del d.lgs. n. 297 del 1994) nel senso di consentire interinalmente e transitoriamente la partecipazione al concorso pure a coloro che ne siano sprovvisti, purché ovviamente muniti del prescritto titolo di studio, e fintanto che non sia stato almeno astrattamente possibile conseguire il predetto titolo abilitante (e la conseguente iscrizione nelle graduatorie citate) all'esito di un percorso aperto all'accesso da parte di ogni interessato, nei sensi e nei modi già precisati in giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, sez. VI, ord. n. 1836 del 2016" (2 maggio 2018, ord. Cautelare, n. 2601 su I.T.P. vecchio ordinamento).*

Se anche non si condividesse questa posizione, deve considerarsi la circostanza che nessuno dei requisiti di partecipazione previsti dal bando e dalla normativa presupposta (né di legge, né di regolamento), può discriminare

coloro che hanno conseguito analogo titolo, tanto più se non ottenibile in Italia, all'estero, se non a pena di incorrere in vizio di illegittimità della più grave tipologia, costituzionale e per violazione del diritto dell'U.E.

L'illegittimo silenzio serbato sulle domande di riconoscimento rende peraltro necessaria e urgente l'ammissione con riserva, specie se si volesse sostenere che il provvedimento finale ha valore costitutivo. Questo non solo perché imposto dal bando stesso all'art. 3, comma 7 (tutti i candidati sono ammessi con riserva di verifica dei requisiti di partecipazione); ma anche perché essenziale a garantire l'utilità di una pronuncia che equipari i docenti in possesso di titolo estero ai candidati per le posizioni di sostegno, i quali sono ammessi con riserva di acquisto del titolo entro il 30 giugno 2018.

Quanto al profilo del *periculum in mora* si chiede di valutare l'utilità per i ricorrenti di inserirsi nel ciclo di prove orali alle quali le convocazioni impugnate si riferiscono o in coda ad esse. Come affermato dal giudice amministrativo, infatti, *"L'ammissione con riserva ad un pubblico concorso di un candidato che ne abbia impugnato l'esclusione mira a produrre il solo effetto d'impedire, pendente il giudizio, il protrarsi della lesione da lui lamentata, consentendogli la partecipazione alle prove concorsuali; gli altri effetti conseguono al passaggio in giudicato della pronuncia di merito favorevole, la sola idonea a rimuovere dalla realtà giuridica l'atto d'esclusione e, dunque a porre l'obbligo alla p.a. di provvedere ad attribuire alla parte vittoriosa tutti i vantaggi che le derivano dal superamento del concorso, rese inattuabili dallo scioglimento positivo della riserva di ammissione"* (Cons. Stato, sez. III, 22/12/2014, n. 6310).

Per quanto qui non esplicitato si rinvia al ricorso introduttivo.

P.Q.M.

I ricorrenti chiedono che questo ill.mo tribunale voglia, previa idonea misura cautelare:

- 1) annullare le convocazioni qui impugnate in quanto non includono i ricorrenti tra i convocati - ovvero i provvedimenti impliciti di non

ammissione con riserva degli stessi formati sulla domanda spedita in forma cartacea - e quindi ammettere gli stessi al concorso a mezzo di convalida della domanda cartacea;

- 2) accertare l'illegittimità del silenzio mantenuto dal Ministero sulle domande di riconoscimento del titolo di qualificazione professionale e condannare il Ministero competente all'emanazione del provvedimento dovuto, anche a mezzo di provvedimento giudiziale sostitutivo o commissario *ad acta*;
- 3) condannare il ministero al risarcimento del danno per il ritardo nel provvedere sulle domande di riconoscimento del titolo di qualificazione professionale estero.

In via istruttoria si producono i documenti come da indice separato.

I sottoscritti difensori chiedono di essere sentiti in camera di consiglio.

Ai sensi del DPR 115-2002 si dichiara che il presente ricorso, di valore indeterminabile, rientra negli «*altri casi non previsti dalle lettere precedenti*» di cui all'art. 13 e pertanto il contributo dovuto è pari a euro 650,00.

Milano-Roma, 18 giugno 2018

Prof. Avv. Vittorio Angiolini Avv. Luca Formilan

Avv. Chiara Angiolini Avv. Sergio Vacirca

Firmato digitalmente da: Vittorio Angiolini
Data: 18/06/2018 17:05:30

SI DICHIARA CHE LA PRESENTE
COPIA E' CONFORME ALL'ORIGINALE
DA CUI E' STATA ESTRATTA

Vittorio Angioli

RELAZIONE DI NOTIFICA

Io sottoscritto, Avv. Vittorio Angiolini, autorizzato ai sensi della legge n. 53 del 1994 ed in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano del 20 febbraio 2006, ho notificato per conto **Baldassarre Luca e altri** il sopra esteso atto di motivi aggiunti a:

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, Via del Portoghesi n. 12- 00186 Roma, a mezzo del servizio postale con raccomandata R.R. n. 78757382535-9, spedita dall'ufficio postale Milano 2 - L.go Corsia dei Servi 3, in data corrispondente a quella del timbro postale. Tale notifica è iscritta al n. 2662 del mio registro cronologico.

Vittorio Angiolini



Ufficio Scolastico Regionale (USR) per la Lombardia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, Via del Portoghesi n. 12- 00186 Roma, a mezzo del servizio postale con raccomandata R.R. n. 78757382536-0, spedita dall'ufficio postale Milano 2 - L.go Corsia dei Servi 3, in data corrispondente a quella del timbro postale.

Tale notifica è iscritta al n. 2663 del mio registro cronologico.

Vittorio Angiolini



Ufficio Scolastico Regionale (USR) per la Sicilia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, Via del Portoghesi n. 12- 00186 Roma, a mezzo del servizio postale con raccomandata R.R. n. 78757382537-1, spedita dall'ufficio postale Milano 2 - L.go Corsia dei Servi 3, in data corrispondente a quella del timbro postale.

Tale notifica è iscritta al n. 2664 del mio registro cronologico.

Vittorio Angiolini



Ufficio Scolastico Regionale (USR) per il Piemonte, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, Via del Portoghesi n. 12-00186 Roma, a mezzo del servizio postale con raccomandata R.R. n. 78757382538-2, spedita dall'ufficio postale Milano 2 - L.go Corsia dei Servi 3, in data corrispondente a quella del timbro postale.

Tale notifica è iscritta al n. 2665 del mio registro cronologico.

Vittorio Angioli



Ufficio Scolastico Regionale (USR) per il Veneto, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, Via del Portoghesi n. 12-00186 Roma, a mezzo del servizio postale con raccomandata R.R. n. 78757382539-3, spedita dall'ufficio postale Milano 2 - L.go Corsia dei Servi 3, in data corrispondente a quella del timbro postale.

Tale notifica è iscritta al n. 2666 del mio registro cronologico.

Vittorio Angioli



Ufficio Scolastico Regionale (USR) per la Liguria, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, Via del Portoghesi n. 12-00186 Roma, a mezzo del servizio postale con raccomandata R.R. n. 78757382540-5, spedita dall'ufficio postale Milano 2 - L.go Corsia dei Servi 3, in data corrispondente a quella del timbro postale.

Tale notifica è iscritta al n. 2667 del mio registro cronologico.

Vittorio Angioli



Si dichiara che la presente copia è conforme all'originale da cui è stata estratta

Firmato digitalmente da: Vittorio Angioli
Data: 29/06/2018 14:27:08

STUDIO LEGALE
ANGIOLINI & ASSOCIATI
20122 MILANO – Via Chiossetto, 14
Tel.+390276317842 – Fax+3902796409

All'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Roma

RICORSO

Per

- 1. Baldassarre Luca**, nato a San Pietro Vernotico (Br) il 14.11.1989, residente a San Donaci (Br) in via Milazzo n. 14, c.f. BLDLCU89S14I119E
- 2. Berra Alessia**, nata a Gallarate (Va) il 12.11.1978, residente a Carnago (Va) in via C. Battisti n. 32, c.f. BRRLSS78S52D869G
- 3. Bertuccio Francesco**, nato a Vibo Valentia (VV) il 05.01.1986, ivi residente in via Salvo D'Aquisto n. 32, c.f. BRTFNC86A05F537F
- 4. Bonanno Simona**, nata a Catania il 03.05.1994, ivi residente in via Vittorio Emanuele n. 302, c.f. BNNSMN94E43C351L
- 5. Chissotti Stella**, nata a Cattolica (Rn) il 05.05.1993, residente a Tavullia (PU) in via Friuli n. 10, c.f. CHSSLL93E45C357I
- 6. Cima Giuseppe**, nato a Messina il 28.01.1991, residente a Giardini Naxos (Me) in via Chianchitta n. 264, c.f. CMIGPP91A28F158D
- 7. Famularo Giuseppe**, nato a Mistretta (Me) il 05.09.1991, residente a Santo Stefano di Camastra (Me) in contrada Felicità, c.f. FMLGPP91P05F251C
- 8. Gariboldi Valeria**, nata a Monza il 14.06.1983, residente ad Arcore (Mi) in via Montello n. 21, c.f. GRBVLR83H54F704C
- 9. Guerriero Noemi**, nata a Oristano (Or) il 08.12.1993, residente a Terralba (Or) in via S. Satta n. 55, c.f. GRRNMO93T48G113E

10. La Vecchia Laura, nata a Torino il 22.08.1994, ivi residente in via U. Foscolo n. 4, c.f. LVCLRA94M62L219L

11. Mannino Roberto, nato a Catania il 27.04.1991, residente a Belpasso (Ct) in via Terza Traversa n. 2, c.f. MNNRRT91D27C351B

12. Notaro Marina, nata a Sant' Agata di Militello (Ct) il 01.07.1986, residente a Milano in via Val di Fiemme n. 32, c.f. NTRMRN86L41I199V

13. Pains Lorenzo, nato a Milano il 26.06.1994, ivi residente in via B. Gozzoli n. 160, c.f. PNALNZ94H26F205Z

14. Perini Angela, nata a Codogno (Lo) il 04.07.1994, residente a Piacenza in via Forlì n. 19, c.f. PRNNGI94L44C816C

15. Pianegonda Angelica, nata a Thiene (Vi) il 12.06.1991, residente a Fara Vicentino in via Rialto n. 23, c.f. PNGNLC91H52L157C

16. Re Giovanni Rocco, nato a Mistretta (Me) il 28.11.1990, residente a Santo Stefano di Camastra (Me) in via Libertà n. 7, c.f. REXGNN90S28F251P

17. Rigamonti Mariella, nata a Erba (Co) il 13.04.1994, residente a Merone (Co) in via Giovanni XXIII n. 19, c.f. RGMMLL94D53D416B

18. Rizzuti Mattia, nato a Savona il 12.05.1995, residente a Varazze (Sv) in via Piave n. 42, c.f. RZZMTT95E12I480M

19. Santacolomba Davide, nato a Palermo il 11.11.1987, ivi residente in v.le Regione Siciliana n. 1325, c.f. SNTDVD87S11G273P

20. Zanghì Daniele Luca, nato a Catania il 07.04.1995, residente a Motta Sant'Anastasia (Ct) in via Verdi n. 60, c.f. ZNGDLL95D07C351D

rappresentati e difesi, come da mandato in calce al presente atto, dal Prof. Avv. Vittorio Angiolini (c.f. NGL VTR 55C26 L833G, fax 02/796409, P.E.C.

vittorio.angiolini@milano.pecavvocati.it) e dagli Avv.ti Luca Formilan (C.F. FRM LCU 67E23 L157B, fax 02/796409, P.E.C. luca.formilan@milano.pecavvocati.it), Chiara Angiolini (C.F. NGL CRS 89P53 F205U, fax 02/796409, P.E.C. chiarasilviaarmida.angiolini@milano.pecavvocati.it), Sergio Vacirca (c.f. VCR SRG 47T21 H501A, fax 06/3217598 P.E.C. sergiovacirca@ordineavvocatiroma.org) con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Sergio Vacirca in Roma, Via Flaminia 195; i suddetti avvocati dichiarano di voler ricevere le comunicazioni via fax al numero 02/796409 o all'indirizzo P.E.C. vittorio.angiolini@cert.ordineavvocatimilano.it;

contro e nei confronti di

- **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca MIUR** (c.f. 80185250588), in persona del Ministro *p.t.*, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato e ivi domiciliato a Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
- **Ufficio Scolastico Regionale (USR) per la Lombardia** (C.F. 97254200153), in persona del rappresentante legale *p.t.*, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato e ivi domiciliato a Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
- **Ufficio Scolastico Regionale (USR) per la Sicilia** (C.F. 93030290873), in persona del rappresentante legale *p.t.*, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato e ivi domiciliato a Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
- **Ufficio Scolastico Regionale (USR) per il Piemonte** (C.F. 97613140017) in persona del rappresentante legale *p.t.*, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato e ivi domiciliato a Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
- **Ufficio Scolastico Regionale (USR) per il Veneto** (C.F. 80015150271) in persona del rappresentante legale *p.t.*, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato e ivi domiciliato a Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

- **Ufficio Scolastico Regionale (USR) per la Liguria** (C.F. 80152500106) in persona del rappresentante legale *p.t.*, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato e ivi domiciliato a Roma, via dei Portoghesi, n. 12 ;

per l'annullamento, previa cautela

- del decreto del Capo del Dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e formazione Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 1 febbraio 2018, pubblicato in GURI - IV serie speciale, il 16 febbraio 2018, che bandisce concorso per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado, nella parte in cui limita la partecipazione al concorso ai possessori di titolo abilitante all'insegnamento conseguita alla data di entrata in vigore del d.lgs. 59/2017 (31 maggio 2017), anziché al termine di presentazione delle istanze di partecipazione, ovvero alla data del 30 giugno 2018 come previsto per gli aspiranti ai posti di sostegno (DOC.1);
- del decreto del Capo del Dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e formazione Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 1 febbraio 2018, pubblicato in GURI - IV serie speciale, il 16 febbraio 2018, che bandisce concorso per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado, nella parte in cui (art. 4, co. 3) consente la partecipazione al concorso solo a mezzo di istanza POLIS, pena la non presa in considerazione della stessa;
- del provvedimento, non ancora conosciuto, con il quale l'USR, in applicazione dell'art. 4, co. 3 del decreto 1 febbraio 2018, non ammette i ricorrenti alla procedura concorsuale e/o rifiuta la presa in considerazione delle istanze cartacee o altrimenti inoltrate;
- del decreto del del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 15.12.2017, n. 995, pubblicato in G.U.R.I. il 9 febbraio 2018, emanato ai sensi dell'art. 17, co. 2, lett. b), 3, 4, 5 e 6, d.lgs. 59/2017 di attuazione della delega contenuta all'art. 1, co. 180-181, l. 107/2015 (DOC. 2);
- nonché di ogni altro atto antecedente o presupposto, attuativo, esecutivo, consequenziale o comunque connesso.

FATTO

I ricorrenti sono tutti in possesso di un diploma di conservatorio relativo ad uno specifico strumento, e del diploma di istruzione di II grado, nonché, per quanto qui maggiormente interessa, titolari di titolo di abilitazione all'insegnamento nelle classi di concorso A55 e A56 conseguito all'estero (Svizzera), successivamente al 31 maggio 2017.

In particolare, essi hanno conseguito il *"Master of Arts in Music Pedagogy"*, presso la Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana – Conservatorio della Svizzera italiana – con riferimento, ciascuno, ad uno specifico strumento; hanno ottenuto il relativo certificato da parte della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (d'ora in avanti anche SEFRI), quale punto di contatto previsto dalla direttiva 2005/36/CE, recepita in Italia con d.lgs 9 novembre 2007/206 e ss. mm. e ii. (DOC.3); hanno chiesto il riconoscimento del titolo professionale all'autorità italiana competente, ai sensi di legge e, in particolare, dell'Accordo tra Unione europea e Svizzera ratificato in Italia con l. n. 364/2000 (DOC. 4).

Il *Master of Arts in Music Pedagogy* "è conforme all'art. 11, lett. e) della direttiva 2005/36/CE" e "permette di impartire lezioni individuali o di gruppo, legate a uno specifico strumento o al canto, nelle scuole di musica, private o pubbliche, di ogni ordine e grado" (cfr. DOC. 3). Esso costituisce, dunque, ai sensi dell'art. 4 della dir. 2005/36/Ce e dell'art. 3 del d.lgs. 207/2006 e ss.mm. e ii., titolo abilitante all'insegnamento per le classi di concorso A-55 *"Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado"* e A-56 *"Strumento musicale nella scuola secondaria di I grado"* (cfr. d.m. 19/2016, Tabella A, che equipara sia la classe A-56, sia la classe A-55 - quest'ultima fino all'avvio dei percorsi abilitanti e comunque non oltre l'a.s. 2018/2019 - alla precedente classe 77/A).

I ricorrenti hanno dunque, come meglio si dirà, titolo a partecipare al concorso per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al bando pubblicato in GURI il 16 febbraio 2018 (DOC. 1). Essi sono altresì legittimati e interessati a farne valere

l'illegittimità, unitamente a quella degli atti presupposti e consequenziali, in particolare, nella parte in cui si preclude la partecipazione ai possessori di titolo di abilitazione all'insegnamento (cfr. d.P.R. 19 e 62 del 2016) conseguito dopo il 31 maggio 2017, quale data di entrata in vigore del decreto legislativo di riordino delle norme in materia di istruzione, in attuazione della delega contenuta all'art. 1, co. 180-181 della l. 107/2015 (cd. sulla Buona scuola).

L'art. 1, co. 181 lett. b) n. 5 della l. 107/2015 assegna al legislatore delegato il compito di avviare un sistema regolare di concorsi per l'accesso nei ruoli delle scuole statali e di introdurre, allo scopo, una disciplina transitoria di immissione in ruolo, ristretta ai possessori di titolo di abilitazione conseguito, appunto, entro la data di entrata in vigore del decreto delegato.

La delega è stata attuata con il d.lgs. n. 59/2017, entrato appunto in vigore il 31 maggio 2017. La disciplina transitoria, di cui all'art. 1, co. 181, l. 107/2015, è disciplinata dall'art. 17. L'art. 17 individua diverse modalità di copertura dei posti vacanti da applicarsi in via subordinata e sussidiaria, entro un arco temporale ultra-decennale (oltre, cioè, l'a.s. 2028/2029). L'art. 17, co. 2, lett. b), individua quale modalità di copertura residuale dei posti vacanti, un concorso pubblico, da bandirsi entro il febbraio 2018 e da normarsi attraverso apposito decreto ministeriale, la cui partecipazione, ai sensi del comma 3, è appunto ristretta ai soli possessori di titolo abilitante conseguito entro il 31 maggio 2017.

In linea con la previsione del decreto delegato, il d.m. 995/2017 (DOC. 2) di attuazione dell'art. 17, co. 2, lett. b), 3, 4 5 e 6, ribadisce suddetta limitazione. Allo stesso modo dispone il bando, agli artt. 3, co. 1 e 4, co. 8, lett. k) (DOC: 1). Il d.m. 995/2017, all'art. 7, co. 2, e il bando, all'art. 4, co. 3, dispongono altresì la presentazione delle domande di partecipazione esclusivamente a mezzo di istanza POLIS, pena la non presa in considerazione delle domande di partecipazione. Tuttavia, il sistema informativo POLIS impedisce, per il modo in cui il *format* di domanda è stato impostato dall'amministrazione, la presentazione nella forma di istanza POLIS a coloro che presentano situazioni particolari non perfettamente aderenti al bando. In particolare, per i ricorrenti, la preclusione discende proprio dal fatto che essi hanno conseguito il titolo di abilitazione in data successiva al 31 maggio 2017, ma comunque anteriore al

22 marzo 2018 quale data ultima di presentazione delle istanze di partecipazione e certamente entro il 30 giugno 2018, quale fissato per gli aspiranti alla copertura dei posti di sostegno.

Tale duplice preclusione, si crede, è non solo immediatamente lesiva – giustificando l'immediata impugnazione degli atti per cui è causa – ma anche, e soprattutto, in palese contrasto con l'ordinamento costituzionale e dell'Unione europea, determinando la illegittimità in via mediata del bando e, a monte, del d.m. 995/2017 e, ancor prima, nei termini che si diranno, in assenza di una interpretazione costituzionalmente orientata, delle norme di legge di cui sia il d.m. 995/2017, sia il il bando, sono espressione.

Gli atti impugnati sono dunque illegittimi e meritevoli di annullamento per le seguenti ragioni, come integrate dalla narrativa dei fatti.

DIRITTO

A) Sull'interesse a ricorrere – immediata lesività del bando di concorso (d.m. 1 febbraio 2018): limitazione della partecipazione al concorso ai possessori di titolo abilitante all'insegnamento conseguito entro la data di entrata in vigore del d.lgs. 59/2017 (31 maggio 2017); obbligo di presentazione di istanza di partecipazione nella forma di istanza POLIS (a pena di non presa in considerazione dell'istanza) e impossibilità per i candidati, proprio a motivo del conseguimento del titolo abilitante in data successiva al 31 maggio 2017, di presentare istanza POLIS.

L'interesse all'immediata impugnazione del bando e degli atti presupposti consegue a una duplice preclusione da esso stabilita: 1) la limitazione della possibilità di partecipazione ai soli possessori di titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito entro il 31 maggio 2017 (art. 3, co. 1 e art. 4, co. 8, lett. k) del bando); 2) la preclusione assoluta della possibilità di presentazione di istanze in forma diversa da istanza POLIS (art. 4, co. 3 del bando; art. 7, co. 2, del D.M. 995/2017), modalità però impedita ai ricorrenti proprio in quanto in possesso di titolo di abilitazione conseguito dopo il 31 maggio 2017.

Tale duplice preclusione impedisce in modo assoluto ai ricorrenti di accedere alla procedura concorsuale: essi hanno perciò certezza che le loro domande, in

quanto presentate in forma cartacea, non saranno prese in considerazione dall'amministrazione e di essere perciò esclusi dal concorso. Di qui l'interesse all'immediata impugnazione del bando e degli atti presupposti, a partire dal d.m. 995/2017 e delle leggi di cui sono attuazione/esecuzione.

L'onere di immediata impugnazione del bando di concorso sussiste, infatti, quando, come nel caso in esame, si censurino le clausole immediatamente lesive: o in quanto precludono, in radice, la partecipazione alla procedura (Consiglio di Stato sez. V 08 aprile 2014 n. 1665) e alle quali consegua per l'interessato un provvedimento negativo avente carattere meramente dichiarativo e ricognitivo di una lesione già prodotta (Consiglio di Stato, sez. VI, 07/03/2018, n. 1469); ovvero, in quanto impositive, ai fini della partecipazione, di oneri manifestamente incomprensibili o del tutto sproporzionati per eccesso rispetto ai contenuti della procedura concorsuale (Consiglio di Stato sez. V 21 novembre 2011 n. 6135).

B) Illegittimità del bando di cui al d.m. 1 febbraio 2018 nella parte in cui, in linea con l'art. 17, co. 3, del d.lgs. 59/2017 e dell'art. 6 del d.m. n. 995/2017, limita la partecipazione al concorso ai soli possessori di titolo abilitante all'insegnamento conseguita alla data di entrata in vigore del d.lgs. 59/2017 (31 maggio 2017), anziché al termine di presentazione delle istanze di partecipazione o, con riserva, alla data del 30 giugno 2018: violazione mediata dell'art. 1 della l. 241/1990, violazione mediata degli artt. 2, 3, 4, 33, 51, 97 e 117 della Costituzione e del diritto UE; illegittimità del D.M. 995/2017 del 15 dicembre 2017 (entrato in vigore il 9 febbraio 2018), recante modalità di svolgimento del concorso, ai sensi dell'art. 17, co. 6, d.lgs. 59/2017, nella parte in cui (art. 6, co. 1), in linea con l'art. 17, co. 3, del d.lgs. 59/2017, stabilisce suddetta limitazione: violazione mediata dell'art. 1 della l. 241/1990, violazione mediata degli artt. 2, 3, 4, 33, 51, 97 e 117 della Costituzione e del diritto UE; illegittimità dell'art. 1, co. 181, lett. b) n. e art. 17, co. 3, d.lgs. 59/2017 per violazione degli artt. 2, 3, 4, 33, 51, 97, 117 della Costituzione, del principio costituzionale di ragionevolezza, del diritto primario dell'UE: violazione del principio di proporzionalità (art. 5 TUE), dell'art. 41 della

Carta di Nizza; illegittimità degli artt. 17, co. 2, e 3 ss. del d.lgs. 59/2017 nella parte in cui impedisce l'accesso ai ruoli di coloro che ottengono titolo abilitante all'estero, identificando quale unico percorso quello del concorso per l'accesso al percorso triennale FIT: violazione dell'art. 11 e 117, co. 1, Cost, violazione dell'art. 5 TCE, violazione dell'art. 41 Carta di Nizza, violazione dell'art. 56 TFUE, violazione della dir. 2005/36/UE e contrasto con la disciplina interna di trasposizione.

Il bando di concorso per il quale è causa s'inserisce entro un articolato quadro normativo che muove dall'art. 1, co. 180 e 181 della l. n. 107/2015 (cd. sulla Buona scuola), con cui il Governo è stato delegato a riordinare, semplificare e codificare le norme in materia di istruzione, dando, tra l'altro, avvio ad un sistema regolare di concorsi; prosegue con il d.lgs. 59/2017 e, in particolare, con la disciplina transitoria fissata dall'art. 17; si completa con successivi decreti ministeriali - tra cui il d.m. n. 995/2017 che qui si impugna - e con la *lex specialis* fissata dagli atti delle procedure concorsuali di cui all'art. 17 - tra cui il bando che qui s'impugna.

Ora, l'art. 1, co. 181, lett. b) n. 5 della l. n. 107/2015 stabilisce, quale criterio per la definizione della disciplina transitoria delegata, che l'accesso ai concorsi "di transizione" (verso il sistema regolare di concorsi ordinari) sia limitato ai soli possessori di titolo di abilitazione conseguito prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo di riordino (nella specie, il d.lgs. 59/2017).

In conformità, l'art. 17, co. 3, del d.lgs. n. 59/2017 limita la partecipazione al concorso da bandirsi entro il febbraio 2018 (e bandito con il decreto che qui s'impugna) ai soli possessori di titolo di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria conseguito entro la data di sua entrata in vigore. Dunque, ai soli possessori di titolo di abilitazione conseguito entro il 31 maggio 2017.

Tale limitazione è riprodotta nel corpo dell'art. 6, co. 1, del d.m. n. 995/2017 che, ai sensi dell'art. 17, co. 6, del medesimo d.lgs. 59/2017, disciplina il contenuto del bando di concorso e le modalità di espletamento delle prove.

La limitazione, a cascata, è confluita nel testo dell'art. 3, co. 1 e 4, co. 8, lett. k), del bando che così dispongono: art. 3, co 1. *"Ai sensi dell'art. 17, comma 3, del decreto legislativo, sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al*

presente decreto i candidati in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento in una o più classi di concorso della scuola secondaria di primo o di secondo grado, o, per i soli posti di sostegno, che aggiungano al titolo abilitante la specializzazione per il sostegno per i medesimi gradi di istruzione. I suddetti titoli devono essere stati conseguiti entro il 31 maggio 2017"; art. 4, co. 8. Nella domanda il candidato deve dichiarare, ..., quanto segue: ...k) il titolo di abilitazione all'insegnamento o di specializzazione per il sostegno conseguiti ai sensi dell'art. 3 alla data del 31 maggio 2017".

Questa limitazione contrasta, però, con il quadro costituzionale e con il primario diritto dell'Unione europea: in particolare, essa contrasta, per le ragioni che si diranno, con gli artt. 2, 3, 4, 33, 51, 97 e 117 (co. 1) della Costituzione; con il principio costituzionale di ragionevolezza; con il principio di proporzionalità come affermato dal TUE, dalla giurisprudenza della CGUE e dalla nostra Corte costituzionale; con il principio del *favor participationis* nell'ambito delle procedure concorsuali riconosciuto dal diritto UE e dalla nostra Carta costituzionale all'art. 97; con il diritto alla buona amministrazione di cui all'art. 41 della Carta di Nizza. Inoltre, nella misura in cui contrasta con tali principi, tutti richiamati dall'art. 1 della l. 241/1990, essa viola i livelli essenziali delle prestazioni concernenti di diritti civili e politici da assicurarsi nei rapporti con l'amministrazione sia dal legislatore regionale (art. 29 della l. 241/90), sia, a maggior ragione, nazionale.

L'illegittimità del quadro normativo si ripercuote, a valle, sugli atti amministrativi ad esso conformi, ponendoli, sebbene in via mediata, in contrasto con l'ordinamento costituzionale e con il diritto dell'Unione europea.

Come si è avuto modo di anticipare, la legge delega (art. 1, co. 181, lett. b) n. 5, l. 107/2015) individua, quale criterio per la disciplina delegata transitoria (verso il sistema regolare di concorsi ordinari), la limitazione della partecipazione ai concorsi banditi sulla base della predetta disciplina transitoria ai possessori di titolo di abilitazione conseguito prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo di riordino (nella specie, il d.lgs. 59/2017).

La disciplina transitoria di attuazione è contenuta nel corpo dell'art. 17 del d.lgs. 59/2017. Per favorire il passaggio al sistema regolare di concorsi, l'art. 17

prevede che il 50% dei posti vacanti sia coperto attingendo alle graduatorie ad esaurimento di cui alla l. sulla Buona scuola; il restante 50% sia coperto mediante scorrimento delle graduatorie di merito di 4 diverse tipologie concorsuali: concorso di cui all'art. 1, co. 114, limitatamente a coloro che, pur non vincitori, hanno ottenuto il punteggio minimo previsto dal relativo bando per l'inserimento in graduatoria (art. 17, co. 2, lett. a); in via residuale, concorso bandito su base regionale entro il febbraio 2018, ai sensi dell'art. 17, co. 2, lett. b e co. 6 (di cui sono attuazione gli atti qui impugnati); in via ulteriormente residuale, a partire dall'a.s. 2020/2021, mediante concorso bandito su base biennale ai sensi dell'art. 17, co. 2, lett. c) e co. 7; infine, quale ultima via d'accesso e per i soli posti non coperti attraverso le altre procedure, attraverso i concorsi ordinari di cui all'art. 3 del d.lgs. 59/2017 (art. 17, co. 2, lett. d).

Gli effetti di questa disciplina transitoria perdurano per oltre un decennio (oltre, cioè, l' a.s. 2027/2028), sebbene con un impatto via via decrescente: in particolare, l'art. 17, co. 2, lett. b) d.lgs. 59/2017 stabilisce che le graduatorie formatesi con il concorso del febbraio 2018 servano per coprire il 100% dei posti non altrimenti coperti per il biennio 2018/2019 e 2019/2020, l'80%, 60% e 40% dei posti non altrimenti coperti per i tre bienni successivi, infine il 20% dei posti per i bienni successivi all'a.s. 2027/2028. Tale gradualità non vale, però, né per le graduatorie ad esaurimento, né per le graduatorie formatesi con il concorso di cui all'art. 1, co. 110-114, l. 107/2015, le quali, almeno nel disegno del legislatore, devono andare a completo esaurimento.

Questo articolato percorso transitorio tenta di assicurare una pluralità di interessi pubblici: il graduale passaggio al sistema regolare dei concorsi; l'assorbimento dei docenti già inseriti in precedenti graduatorie ad esaurimento; il superamento del precariato.

Se questo è vero, è altresì vero che la discrezionalità del legislatore non è senza limiti. In particolare, il legislatore deve agire nel rispetto dei vincoli che discendono dall'ordinamento costituzionale e dell'Unione europea, a partire dai principi di ragionevolezza e proporzionalità. Ad esempio, come recentemente affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 251/2017, è stata ritenuta contrastante con tali principi la previsione legislativa (quale quella contenuta

negli artt. 1, co. 110-114 della l. sulla Buona scuola, e in via derivata, nell'art. 17, co. 3, del d.lgs. 59/2017), che preclude la partecipazione ai concorsi per l'immissione in ruolo ai docenti già titolari di contratti a tempo indeterminato presso le scuole statali.

Ebbene, contrastante con i principi di ragionevolezza e proporzionalità sembra essere anche l'art. 17, co. 3, d.lgs. 59/2017, nella parte in cui limita la partecipazione al concorso da bandirsi entro il febbraio 2018 (e bandito con il decreto che qui s'impugna) ai soli possessori di titolo di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria conseguito entro la data di sua entrata in vigore (31 maggio 2017), anziché al termine di presentazione delle domande di partecipazione o, con riserva, al pari di quanto consentito per le posizioni di sostegno, entro il 30 giugno 2018.

Tale limitazione non supera infatti il test trifasico di idoneità, necessità e adeguatezza quale emerge dalla giurisprudenza della CGUE, tanto più se si tiene in considerazione la natura del concorso in questione, vero e proprio concorso pubblico e, in quanto tale, soggetto al principio del *favor participationis* e non discriminazione, al principio di eguaglianza stabilito per l'accesso ai pubblici uffici dall'art. 51 Cost., ai principi di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97, co. II e IV, Cost., all'art. 41 della Carta di Nizza, ai principi che in via generale debbono reggere l'azione amministrativa, individuati dalla legge 241/1990 quali livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e politici e, per quanto qui interessa, dei diritti e delle libertà di cui agli artt. 4, 33, 51, 97 co. IV della Costituzione. In definitiva, oltre che irragionevole e sproporzionata, la limitazione prevista dall'art. 1, co. 181, lett. b) n. 5) e art. 17, co. 3, d.lgs. 59/2017 è anche illegittima per contrasto diretto con detti principi e norme dell'ordinamento costituzionale, da ri-leggersi alla luce del diritto primario dell'Unione europea.

Insomma, in questo caso è proprio la natura di pubblico concorso a limitare, a tacer d'altro, la discrezionalità del legislatore e dell'amministrazione: da tale natura discende, in particolare, la necessità di fissare, in via generale e salvo quanto si dirà sub C), quale termine di possesso di requisiti di partecipazione, quello di presentazione della domanda (22 marzo 2018). Si tratta, infatti, di un

principio generale che si spinge al di là della sua positivizzazione in singole norme di legge e che è co-essenziale alla natura pubblica del concorso.

Questo emerge con chiarezza dalla giurisprudenza amministrativa, laddove il principio in questione è ricollegato direttamente ai principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione di cui all'art. 97 Cost: *"infatti, in coerenza col favor participationis nelle procedure di selezione pubbliche, la regola della necessità del possesso dei requisiti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande comporta di per sé la trasparenza della determinazione amministrativa e la parità di trattamento di chi faccia parte della categoria di persone che possa partecipare alla selezione; mentre la determinazione di una data diversa, non coincidente con quella di scadenza del termine per la presentazione delle domande, implica di per sé il concreto rischio che possano esservi vantaggi solo per alcuni degli appartenenti della categoria, con esclusione degli altri e, dunque, ingiustificate disparità di trattamento; pertanto, il principio della maturazione dei requisiti alla data di scadenza della presentazione della domanda (a parte i casi espressamente previsti da una disposizione normativa) può essere derogato solo ove vi siano specifiche e comprovate ragioni di interesse pubblico, ad esempio quando si tratti di dare una ragionata esecuzione a statuizioni dei giudici ovvero qualora vi sia l'esigenza di rispettare una successione cronologica tra procedimenti collegati, o di salvaguardare posizioni legittimamente acquisite dai soggetti interessati a concorsi interni"* (Consiglio di Stato sez. III 17 giugno 2016 n. 2689; cfr. anche Cons. Stato, sez. VI, 6 marzo 2018, n. 1419).

La previsione del possesso del titolo di abilitazione alla data del 31 maggio 2017 appare irragionevole e sproporzionata, però, anche se guardata nella prospettiva del regime transitorio e di passaggio verso il sistema regolare dei percorsi, secondo quanto previsto dalla legge delega (art. 1, co. 180-181, l. 107/2015).

Infatti, come recentemente osservato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 251/2017) già il concorso di cui all'art. 1, co. 110-114 della l. 107/2015 – e, a fortiori, quello di cui all'art. 17, co. 2, lett. b, d.lgs. 59/2017 – si colloca nell'ambito del sistema ordinario di collocamento, rispetto al quale, talune

preclusioni non necessarie, sproporzionate, al perseguimento dei fini di volta in volta rilevanti, appaiono irragionevoli e, perciò, incostituzionali. Afferma la Corte *“l'esclusione prevista dal comma 110 si proietta, quindi, su un orizzonte temporale più ampio di quella del precedente comma 104 (riferita al piano straordinario di assunzione dei precari- nota Nostra). Essa trova applicazione nel sistema di reclutamento "a regime", ossia dopo il completamento del piano straordinario di assunzioni. 6.2.2. [...] Va inoltre rilevato, in una prospettiva di sistema, che la preclusione imposta ai docenti di ruolo può rivelarsi ininfluente ai fini dell'obiettivo asseritamente perseguito, non arrecando alcun sostanziale vantaggio in termini di migliore allocazione delle risorse lavorative. 6.3.- Nel restringere irragionevolmente la platea dei partecipanti al pubblico concorso, la disposizione in esame confligge non solo con l'art. 3 Cost., ma anche con i principi enunciati dagli artt. 51 e 97 Cost.”.*

Appare evidente, allora, che attraverso la disciplina restrittiva di accesso al concorso 2018, il legislatore intende, artatamente – dunque, incostituzionalmente - posporre l'immissione in ruolo degli abilitati dopo il 31 maggio 2017, favorendo con ciò, la copertura dei posti vacanti attraverso l'esaurimento delle graduatorie del concorso di cui all'art. 1, co. 110-114 (art. 117, co. 2, lett. a)); l'assorbimento dei precari (art. 17, co. 2, lett. c)); per i soli posti di sostegno, come meglio si avrà modo di spiegare, attraverso il concorso 2018, bandito ai sensi dell'art. 17, co. 2, lett. b), 3 e 6 del d.lgs. 59/2017.

Insomma, per gli abilitati dopo il 31 maggio 2017 il destino segnato dal legislatore sembra essere quello dei concorsi ordinari, da bandirsi però senza alcun limite temporale e, almeno fino all'esaurimento degli effetti della disciplina transitoria (più di 10 anni!), solo in quanto residuino posti vacanti non coperti attraverso le altre modalità individuate dalla disciplina transitoria di cui all'art. 17 del d.lgs. 59/2017: ossia, attingendo alle graduatorie ad esaurimento, alle graduatorie create dal concorso di cui alla l. 107/2015, art. 1, co. 110-114, dai concorsi per i “precari” e, con i limiti di cui si è detto, dal concorso 2018.

Il “rinvio” al sistema ordinario dei concorsi di coloro che abbiano ottenuto titolo abilitante all'estero dopo il 31 maggio 2017 è però assolutamente irragionevole, sproporzionato e discriminatorio anche se si pone mente al fatto che la

disciplina fissata dal d.lgs. 59/2017 non contempla alcuna possibilità di ingresso per coloro che abbiano, come i ricorrenti, acquisito il titolo abilitante all'estero. In sostanza, coloro i quali abbiano ottenuto titolo abilitante all'estero dopo il 31 maggio 2017 sarebbero, in virtù degli artt. 3 ss. del d.lgs. 59/2017, obbligati a partecipare a un concorso per l'immissione nel percorso FIT, senza potere, in alcuno dei passaggi successivi, far valere il titolo abilitante ottenuto all'estero, ai fini dell'ammissione in ruolo. Peraltro, la disparità si coglie se solo si pone mente al fatto che per accedere a tale percorso triennale, sono necessari unicamente 24CFU, oltre al titolo di studio richiesto dall'art. 5, co. 1, lett. a, d.lgs. 59/2017. Insomma, nel disegno del legislatore, non solo chiunque abbia acquisito il titolo abilitante dopo il 31 maggio 2017 è incanalato nel circuito dei concorsi di cui agli artt. 17, co. 2, lett. d) e, dunque, art. 3 e ss. del d.lgs. 59/2017; ma, previsione insanabilmente viziata in quanto incostituzionale e in quanto in contrasto con il diritto dell'UE, da un lato, impedito della possibilità di ottenere il titolo di studio all'estero in violazione della dir. 2005/36/CE e degli Accordi internazionali in virtù dei quali tale normativa europea è applicabile anche ai titoli professionali acquisiti in Svizzera, dall'altro, ove il titolo abilitante sia già stato acquisito, obbligato in ogni caso a percorrere tutto l'iter del percorso FIT ai fini dell'ammissione in ruolo. Se, poi, si volesse sostenere l'impossibilità assoluta di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'insegnamento ottenuti all'estero, la disciplina italiana non potrebbe evidentemente superare il test di proporzionalità che il diritto dell'UE impone come necessario, né ovviamente, quello di costituzionalità, per violazione dell'art. 11 e 117 co. 1, della Costituzione.

C) Disparità di trattamento e irragionevolezza nella parte in cui, in linea con l'art. 17, co. 3 del d.lgs. 59/2017 e art. 6 co. 3, d.m. 995/2017, da un lato, si limita la partecipazione al concorso solo ai possessori di titolo abilitante all'insegnamento conseguito entro la data di entrata in vigore del decreto legislativo 59/2017 (31 maggio 2017) e, dall'altro, si consente la partecipazione con riserva, per le posizioni di sostegno, ai docenti abilitati entro il 30 giugno 2018, pur nell'ambito dei percorsi avviati alla

data del 31 maggio 2017 – impossibilità giuridica di conseguimento del titolo abilitante in Italia alla data del 31 maggio 2017 – violazione degli artt. 3, 4, 33, 51 e 97 della Costituzione, violazione dell'art. 41 della Carta di Nizza.

La disciplina di cui agli art. 1, co. 181, lett. b) n. 5 e art. 17 co. 2, lett. b) e 3 del d.lgs. 59/2017 è però anche discriminatoria, in palese violazione dell'art. 3 della Costituzione, nella misura in cui consente, per i soli posti di sostegno, la partecipazione con riserva agli iscritti ai corsi di specializzazione alla data del 31 maggio che ottengano il titolo abilitante entro il 30 giugno 2018. Dunque, da un lato, per i posti ordinari, il legislatore preclude la partecipazione ai possessori di titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito dopo il 31 maggio 2017, anziché, con riserva, al 30 giugno 2018, o, almeno, in applicazione del principio generale per cui i requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla scadenza del termine per presentare l'istanza, al 22 marzo 2018; dall'altro, per i posti di sostegno, consente addirittura l'ammissione con riserva per coloro che ottengano il titolo di abilitazione in data successiva alla scadenza del termine (30 giugno 2018).

Questa disparità di trattamento, risulta tanto più irragionevole se si pone mente al fatto che i candidati per i posti ordinari si trovano in una situazione di *impossibilità giuridica* (da intendersi quale: impossibilità, dunque, non riferibile meramente al singolo candidato, bensì a tutti i candidati per quella classe concorsuale) di conseguimento del titolo di abilitazione in Italia entro il 31 maggio 2017, a causa della mancata attivazione dei vecchi e nuovi percorsi abilitanti previsti per l'accesso dei docenti all'insegnamento nelle scuole statali: i percorsi FTA non sono più stati banditi dopo il 2014, mentre i percorsi FIT di cui al d.lgs. 59/2017 non sono mai stati attivati.

Ne sia prova il fatto che, conscio di questa impossibilità, il legislatore, per i soli posti di sostegno e dunque in modo assolutamente discriminatorio, ammette invece l'ammissione con riserva per coloro che, in quanto iscritti ai percorsi di specializzazione al 31 maggio 2017, ottengano l'abilitazione entro il 30 giugno 2018, addirittura oltre il termine di partecipazione al concorso 2018.

Insomma, se la regola è il possesso dei titoli al termine di presentazione delle domande, sono proprio l'impossibilità giuridica di cui sopra, il principio di eguaglianza sostanziale, il carattere pubblico del concorso a richiedere una disciplina uniforme, di massima apertura, che consenta, appunto, l'iscrizione con riserva a coloro che concludano i percorsi abilitanti a una certa data, sia per i posti di sostegno (come nei fatti avvenuto), sia (per quanto qui interessa) per i posti ordinari. Tra le due categorie, infatti, non sussiste alcuna differenza sostanziale che possa giustificare il diverso trattamento sul piano concorsuale. Semmai, non può che prendersi atto della possibilità giuridica del conseguimento del titolo abilitante per i posti di sostegno e della impossibilità giuridica del conseguimento del titolo abilitante in Italia per i posti ordinari, circostanza che, da sola, giustifica un pronto intervento di ri-equilibrio del legislatore.

Del resto, proprio per consentire una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1, co. 110-114, della l. 107/2015 a fronte della impossibilità giuridica di ottenimento in Italia dei titoli abilitanti richiesti per la partecipazione al concorso indetto sulla base di tali disposizioni, il giudice amministrativo ha recentemente ritenuto applicabile, in via analogica, la disciplina transitoria di cui all'art. 402 del d.lgs. 297/1994, aprendo la partecipazione a chi, pur sprovvisto di titolo abilitante, sia comunque in possesso di idoneo titolo di studio. Tale apertura, se così si può dire, ha trovato il suo ancoraggio interpretativo nel rinvio, contenuto nell'art. 1 co. 110-114, al d.lgs. 297/1994 e, in particolare, all'art. 400 di tale decreto (Cons. di Stato, sez. VI, 6 marzo 2018, n. 1419).

Insomma, a meno che sia possibile estendere in via analogica, anche per i posti ordinari, la possibilità di partecipazione con riserva a chi abbia conseguito, in Italia o all'estero, il titolo abilitante entro il 30 giugno 2018; ovvero, a meno di interpretare l'art. 1 co. 181, lett. b) n. 5 e l'art. 17 del d.lgs. n. 59/2017 nel senso di consentire comunque la partecipazione al concorso ai possessori di idoneo titolo di studio pur se sprovvisti di titolo abilitante, così consentendo la disapplicazione *in parte qua* del d.m. 995/2017, l'annullamento parziale del bando (art. 3, co. 1 e 4, co. 8, lett. k) e dei provvedimenti, ad oggi non conosciuti, con cui non è presa in considerazione la domanda cartacea di

ammissione al concorso presentata dai ricorrenti: ebbene, a meno che queste soluzioni interpretative di tipo analogico/sistematico risultino nella disponibilità del giudice, sembra impossibile che la normativa in questione possa superare il vaglio di costituzionalità, sotto i diversi profili qui identificati.

L'illegittimità è resa ancor più manifesta dal fatto che, proprio per effetto della previsione discriminatoria qui evidenziata, l'ammissione al concorso è in via indiretta, surrettizia, limitata a categorie predeterminate di soggetti (soggetti abilitati sulla base dei vecchi percorsi FTA banditi prima del 2014 e, per i soli posti di sostegno, soggetti iscritti ai percorsi abilitanti entro il 31 maggio 2017), in aperta contraddizione, come si diceva sub B), con la natura pubblica del concorso (Cons. Stato, sez. VI, 6 marzo 2018, n. 1419). La validità di questo principio è stata anche recentemente ribadita dalla giurisprudenza costituzionale (corte cost. n. 62/2018), la quale, proprio per affermare l'infondatezza della questione di l.c. collegata nei confronti del d.l. 97 del 2004, ha appunto dato rilievo al fatto che la disciplina in questione non si riferisce "ad una procedura concorsuale, ma all'accesso ad un percorso abilitativo semplificato e più rapido dell'ordinario", solo con ciò risultando ragionevolmente differenziato "il trattamento riservato dalla disposizione censurata agli insegnanti con altre esperienze di servizio".

D) violazione dell'art. 11 e 117, co. 1, Cost, violazione dell'art. 5 TCE, irragionevolezza, disparità di trattamento, discriminazione dei cittadini italiani iscritti ai percorsi abilitanti all'estero alla data del 31 maggio 2017 e che hanno conseguito il titolo di abilitazione all'estero in data successiva al 31 maggio 2017 ma anteriore al 22 marzo 2018 (e, ancor più, al 30 giugno 2018) - violazione della l. 15 novembre 2000, n. 364 di ratifica dell'Accordo 21 giugno 1999 tra Comunità europea e Federazione svizzera che estende ai titoli conseguiti in Svizzera l'applicabilità dei diritti fissati dalle direttive UE in materia di titoli professionali (dir. 2005/36/CE, come modificata dalla dir. 2013/55/UE, attuata con d.lgs. n. 207/2006 e ss. mm. e ii.) – violazione delle libertà di libera circolazione riconosciute ai cittadini UE dal diritto primario e derivato dell'UE

Il fatto che i ricorrenti abbiano potuto conseguire il titolo abilitante all'estero – e solo all'estero – non vale certamente a superare l'impossibilità giuridica di conseguimento del titolo in Italia: anzi, semmai ulteriormente rafforza l'irragionevolezza della limitazione introdotta dal legislatore e il suo carattere discriminatorio, aprendo nuovi fronti di illegittimità.

Infatti, se l'impossibilità giuridica di conseguimento del titolo obbliga il legislatore, per sfuggire al vizio di incostituzionalità, a introdurre dei regimi particolari per coloro che si trovino nell'impossibilità di conseguire il titolo abilitante (quali, come si è detto, il riconoscimento della possibilità di accedere al concorso anche se sprovvisti di titolo abilitante, ovvero, come appare preferibile, la previsione della possibilità di iscrizione con riserva per coloro che ottengano il titolo abilitante entro una certa data, ad esempio, il 30 giugno 2018 come per i posti di sostegno); la possibilità di conseguimento del titolo abilitante all'estero dopo la data del 31 maggio 2017, rende la limitazione introdotta per via legislativa sproporzionata, irragionevole e comunque contrastante con le libertà di circolazione e con i principi di non discriminazione anche rispetto all'ottenimento, riconoscimento e utilizzo dei titoli professionali acquisiti all'estero.

Da questo punto di vista, è utile ricordare che la situazione dei cittadini italiani che abbiano ottenuto il titolo abilitante di cui all'art. 4, co. 8, lett. k) del bando in Svizzera ricade nell'ambito di applicazione della l. 15 novembre 2000, n. 364 di ratifica dell'Accordo 21 giugno 1999 tra Comunità europea e Federazione svizzera che estende ai titoli conseguiti in Svizzera l'applicabilità dei diritti fissati dalle direttive UE in materia di titoli professionali (dir. 2005/36/CE, come modificata dalla dir. 2013/55/UE, attuata con d.lgs. n. 207/2006 e ss. mm. e ii.). Per l'effetto, come dispone l'art. 4 della dir. 2005/36/CE e il corrispondente art. 3, del d.lgs. 207/2006, i titoli professionali ottenuti in Svizzera abilitano all'accesso alla medesima professione per il quale il soggetto è abilitato, sulla base di quel titolo, nello stato di origine.

Vi è però di più: infatti, sia il d.m. 995/2017, sia il bando, prevedono espressamente la possibilità di ammissione con riserva per i possessori di titolo di abilitazione ottenuto all'estero, purché, però, conseguito entro il 31 maggio

2017 e in attesa di riconoscimento (alla data del 22 marzo). Ebbene, ammesso e non provato, che all'estero fosse possibile conseguire il titolo abilitante entro il 31 maggio 2017, questa eventualità non consentirebbe di superare l'impossibilità giuridica di conseguimento del titolo abilitante in Italia e gli oneri che al legislatore e all'amministrazione da ciò conseguono. Si arriverebbe altrimenti all'assurdità di sostenere che, potendo il titolo abilitante essere conseguito dai cittadini all'estero entro la data del 31 maggio 2017 (circostanza questa del tutto teorica), con tutti gli oneri economici che ciò comporta, il legislatore nazionale è libero di non farsi carico della impossibilità giuridica di conseguimento in Italia e di stabilire liberamente percorsi preferenziali, come avviene per i posti di sostegno.

Inoltre, la possibilità di conseguimento del titolo abilitante all'estero rende ancor più evidente la irragionevolezza e sproporzione del limite temporale fissato al 31 maggio 2017, sia la discriminazione creata dalla disciplina di favore per i soli posti di sostegno. Infatti, è del tutto evidente che entrambe queste previsioni - il termine di ottenimento del titolo abilitante al 31 maggio e, per i posti di sostegno, al 30 giugno 2018 - sono state individuate dal legislatore delegato avendo perfettamente chiara la situazione italiana e, in particolare, a partire dalla volontà di limitare l'accesso al concorso 2018, per i posti ordinari, solo agli abilitati in base ai FTA banditi entro il 2014 e, per i posti di sostegno, anche agli abilitati iscritti ai nuovi percorsi abilitanti partiti ma non ancora conclusi. Se questo è vero, viene a determinarsi una insanabile discriminazione tra chi abbia conseguito il titolo abilitante in Italia (nei ristrettissimi termini che si è detto) ovvero all'estero: infatti, i percorsi abilitanti all'estero hanno una calendarizzazione non coincidente con quella dei percorsi italiani, in quanto, come vale appunto per i ricorrenti, questi terminano nella sessione estiva/autunnale e dunque successiva al mese di maggio. Proprio per questo motivo, il legislatore avrebbe dovuto almeno consentire (ferma restando il vincolo di non discriminazione con la disciplina prevista per i posti di sostegno), la possibilità di iscrizione al concorso per coloro che fossero iscritti ai percorsi abilitanti - in Italia o all'estero - al 31 maggio 2018. Ciò però non è avvenuto,

determinando l'insanabile illegittimità delle norme applicabili e, in via mediata, degli atti amministrativi che in conformità dispongono.

Tale disparità di trattamento e l'irragionevolezza delle norme transitorie fissate per l'accesso al ruolo, emerge con ancor più evidenza se si pone mente al fatto che, per effetto del "rinvio" al sistema ordinario dei concorsi di coloro che abbiano ottenuto titolo abilitante all'estero dopo il 31 maggio 2017 sono, in virtù degli artt. 3 ss. del d.lgs. 59/2017, obbligati a partecipare a un concorso per l'immissione nel percorso FIT, senza potere, in alcuno dei passaggi successivi, far valere il titolo abilitante ottenuto all'estero, ai fini dell'ammissione in ruolo (*retro, sub B*). Insomma, per effetto del combinato disposto degli artt. 17, co. 2 e art. 3 ss., del d.lgs. 59/2017, i ricorrenti, da un lato, è preclusa la possibilità di partecipare al concorso 2018 pur se in possesso di titolo abilitante all'insegnamento ottenuto prima della scadenza del termine di presentare le istanze di partecipazione; dall'altro, pur se già in possesso di titolo abilitante all'insegnamento, obbligati in ogni caso a percorrere tutto l'iter del percorso FIT ai fini dell'ammissione in ruolo (nei tempi e modi in cui il passaggio a questo regime di concorsi sarà avviato). Tale situazione però è, oltre che insanabilmente viziata, assolutamente lesiva e pregiudizievole per i ricorrenti.

E) Illegittimità del d.m. 995/2017 - e sua disapplicazione – nonché del bando (d.m. 1 febbraio 2018) nella parte in cui precludono la presentazione di istanza di partecipazione in forme diverse da istanza POLIS a pena di non presa in considerazione delle stese - violazione dell'art. 1, l. 241/1990, violazione dell'art. 65 CAD, violazione mediata dell'art. 3, 51, 97 Cost. e del principio di massima partecipazione alle procedure concorsuali – illegittimità dei provvedimenti – a oggi non conosciuti – di non presa in considerazione delle istanze cartacee presentate dai ricorrenti

L'art. 7, co. 2, del D.M. 995/2017 preclude la presentazione dell'istanza di partecipazione ai concorsi banditi su base regionale in forme diverse da istanza POLIS, pena la non presa in considerazione dell'istanza.

Analogamente dispone l'art. 4, co. 3, del bando di concorso.

In virtù di questa previsione i ricorrenti sono stati costretti a presentare istanza

in forma cartacea, spedita per posta raccomandata A/R. Ne consegue che dette istanze, in quanto contrarie appunto all'art. 4, comma 3 del bando, non saranno prese in considerazione, così impedendo ai ricorrenti tutti di partecipare al concorso.

L'art. 7, co. 2, del D.M. n. 995/2017, l'art. 4, co. 3, del bando e i provvedimenti, a oggi non conosciuti, con si comunica che le istanze dei ricorrenti, in quanto presentate in forma cartacea - e comunque diversa da istanza POLIS - non sono prese in considerazione sono però illegittimi.

Illegittimo è, in prima battuta, l'art. 7, co. 2, del d.m. 995/2017 per violazione dell'art. 1 e 3 della l. 241/1990, per violazione dell'art. 65 del CAD, per violazione dei principi in materia di concorsi pubblici e, in particolare, di parità di trattamento e non discriminazione, di *favor participationis*. L'illegittimità della norma consente la sua disapplicazione e la conseguente possibilità, per il giudice amministrativo, di accertare l'illegittimità degli atti amministrativi che ne facciano applicazione: *in primis*, il bando; a seguire, i provvedimenti di non presa in considerazione delle istanze cartacee dei ricorrenti.

L'illegittimità di tale preclusione, che si sostanzia nella esclusività della modalità informatica a mezzo del sistema POLIS, è stata affermata in più occasione dal giudice amministrativo, anche in recentissime pronunce (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 6 marzo 2018, n. 1419 ove si afferma: *"La sentenza impugnata è in ogni caso meritevole delle riferite censure anche per non avere affrontato comunque un secondo motivo di ricorso pur sempre formulato dalla originaria ricorrente, ossia quello volto a dedurre l'illegittimità della scelta dell'Amministrazione di consentire domande di partecipazione alla procedura concorsuale esclusivamente attraverso istanza POLIS ai sensi del d.lgs. n. 82/2005, escludendo in radice la possibilità di istanze presentate con modalità diverse (ossia con modalità cartacea)"*).

In altre sentenze, il giudice amministrativo si spinge però oltre, rilevando come *"Il Sistema informatico Polis, utilizzato dall'amministrazione quale veicolo esclusivo di partecipazione, si caratterizza per rigidità, incompletezza, non chiarezza e non razionalità [...] Ciò comporta un evidente contrasto con i principi enunciati anzitutto nel novellato articolo 12 del D.Lgs. n. 82 del 2005 ..."*

(Tar Toscana, Sezione 27-6-2016 n. 1073), concludendo per l'illegittimità delle esclusioni basate appunto non su elementi sostanziali ma sul mero utilizzo di strumenti e modalità di trasmissione diversi da quelli prescritti dal bando: *"E' iniqua ed illegittima un' esclusione - basata non su elementi sostanziali (quali la mancanza di requisiti di partecipazione, l'oggettiva tardività della domanda, l'uso di strumenti di redazione e trasmissione diversi da quelli prescritti dal bando, l'incertezza assoluta ed oggettiva sulla riferibilità dell'istanza ad un soggetto determinato, ecc.) ma solo su circostanze formali imposte dal Sistema informatico, non (almeno non esclusivamente) imputabili al richiedente. Siffatta esclusione collide, infatti, con i principi di imparzialità, trasparenza, semplificazione, partecipazione, uguaglianza e non discriminazione, nonché con i più generali principi di ragionevolezza, proporzionalità, favor participationis che improntano di sé l'azione amministrativa nella particolare materia concorsuale, anche se gestita in modalità telematica"* (T.A.R. Lazio Roma, Sez. III bis, 18/02/2011, n. 1546).

Questa conclusione conserva validità anche nel presente caso, in cui la impossibilità di presentazione dell'istanza di partecipazione nella forma di istanza POLIS discende in realtà dalla insussistenza, in capo ai ricorrenti, di un requisito di partecipazione (titolo di abilitazione conseguito entro la data del 31 maggio 2017 ai sensi dell'art. 3 e 4, co. 8, lett. K) del bando): sia perché si assume qui che tale requisito sia illegittimamente richiesto (ovvero, che sia illegittimamente preclusa la partecipazione a coloro che lo abbiano conseguito successivamente, entro il termine di presentazione delle istanze, ovvero al più tardi entro il 30 giugno 2018); sia perché, anche nella predisposizione dei format di domanda di partecipazione a mezzo informatico, l'amministrazione è tenuta ad *"assicurare dei 'campi' di scrittura entro i quali inserire all'Amministrazione circostanze particolari riguardanti i singoli casi"* come è per la situazione dei ricorrenti. (Tar Toscana, sez. I, sentenza 5 giugno 2017; n. 758).

Nella configurazione, organizzazione e gestione dei propri sistemi informatici *"le amministrazioni, ancor prima che ai principi e criteri specifici dettati da norme tecniche, debbono osservare e perseguire quelli più generali fissati per tutta*

l'azione amministrativa dalla L. n. 241 del 1990 ed in particolare: a) criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla legge stessa e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario; b) criterio di non aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria; c) obbligo di chiara, convincente e congrua motivazione; d) espressività e significatività dell'azione amministrativa; e) strumentalità dell'informatica ad accrescere l'efficienza degli apparati pubblici e ad agevolare il cittadino nell'accesso allo svolgimento delle pubbliche funzioni ed ai pubblici servizi, nell'esercizio dei propri diritti e nell'adempimento dei propri obblighi, doveri ed oneri" (Tar Toscana, sez. I, sentenza 5 giugno 2017, n. 758).

L'uso della tecnologia anche per la partecipazione e gestione dei concorsi pubblici è dunque senz'altro opportuno (art. 35, co. 3, T.U. in materia di pubblico impiego), necessario (art. 1, d.P.R. 487/1994), da incentivare (art. 3bis, l. 241/1990), ma certamente, come avverte l'art. 65 CAD, solo una delle tante modalità attraverso cui il cittadino si interfaccia con l'amministrazione. L'uso dell'informatica è sempre strumentale e funzionale a garantire *"maggiore efficienza nella loro attività"*. Dunque, ove il ricorso a siffatte tecnologie dia risultati contrastanti con il principio di efficienza, cioè di modalità di azione ed organizzazione in grado di assicurare il rapido e soddisfacente raggiungimento dei risultati, *"esse sono da rinunciare o modificare e comunque da valutare ed utilizzare conformemente ai principi generali, i quali sono anzitutto quelli del comma 1 dell'art. 1 della stessa legge n. 241, non disgiunti da quello di non aggravamento per gli amministrati recato dal comma 2 della stessa norma"*, senza che possa essere invocato, a vantaggio dell'amministrazione, un principio di auto-responsabilità e di diligenza del cittadino (Tar Toscana, sez. I, sentenza 5 giugno 2017, n. 758; si cfr. anche Tar Veneto 144/2017; Tar Sicilia 18 gennaio 2018).

F) Illegittimità del bando per violazione dell'art. 17, co. 6, del d.lgs. 59/2017, violazione dell'art. 97 Cost.

In via subordinata, e per la sola denegata ipotesi che ogni altro motivo di ricorso fosse giudicato infondato, si rileva che il bando è illegittimo per violazione del principio di legalità di cui all'art. 97 della Costituzione e dell'art. 17, co. 6, del d.lgs. 59/2017. Infatti, il bando, sebbene pubblicato il 16 febbraio 2018 in GURI, IV serie speciale, è provvedimento amministrativo approvato il giorno 1 febbraio 2018, dunque, anteriormente all'entrata in vigore del d.m. 995/2017 che, ai sensi dell'art. 17, co. 2, lett. b), 3, 4 5 e 6 avrebbe dovuto recare la disciplina del concorso e definire i contenuti del bando 2018 per il quale è causa: il d.m. 995/2017 è infatti stato pubblicato in GURI solo l'8 febbraio 2018, dunque, successivamente alla data di approvazione del bando.

ISTANZA CAUTELARE

In via cautelare si chiede a questo Ill.mo Tribunale di disporre ogni necessaria e adeguata misura cautelare e, comunque, di voler ammettere i ricorrenti alla procedura concorsuale sin dalle sue prime fasi di modo da conservare al loro patrimonio il bene della vita atteso, riconoscendoli possessori di valido titolo professionale ottenuto all'estero in attesa di riconoscimento (art. 4 del BANDO). In mancanza di tale tutela, infatti, essi vedrebbero irreparabilmente compromessa la possibilità di essere immessi come docenti nelle scuole statali attraverso alla procedura concorsuale bandita nel febbraio 2018, vedendo così definitivamente posticipato nel tempo, fino al completo passaggio al sistema regolare dei concorsi e, dunque, al termine del periodo di regime transitorio (di oltre un decennio!), il loro diritto alla realizzazione professionale entro il sistema pubblico di istruzione in Italia.

Inoltre, come si è avuto modo di rilevare sub B) e D), il rinvio al sistema ordinario di concorsi di cui all'art. 3 ss. d.lgs. 59/2017 significherebbe, per i ricorrenti, perdere definitivamente la possibilità di accedere ai ruoli sulla base del titolo abilitante acquisito all'estero e in attesa di riconoscimento, nella misura in cui la nuova disciplina obbliga comunque e chiunque, a sottoporsi, per l'accesso ai ruoli, al percorso triennale FIT, senza alcuna possibilità di ottenere il riconoscimento del titolo in una qualunque fase successiva al concorso per l'accesso ai ruoli: insomma, inutilmente avrebbero acquisito il titolo abilitante;

irrimediabilmente sarebbero destinati a un nuovo percorso di abilitazione professionale e privati della possibilità di far valere quello già acquisito all'estero nei loro pieni diritti riconosciuti dal diritto internazionale e dell'Unione europea.

Sempre sotto il profilo del *periculum in mora*, giova ricordare che, come dispone la Tabella A allegata al d.m. 19/2016, l'equiparazione della classe A55 alla classe A77 è temporalmente limitata all'avvio dei nuovi percorsi abilitanti e comunque all'a.s. 2018/2019.

Il *fumus boni juris* consegue alla fondatezza dei motivi sui quali questo ricorso si regge: dalla fondatezza di tali motivi, infatti, consegue che i ricorrenti possono, tutti, essere considerati in possesso del titolo di abilitazione richiesto in quanto conseguito, non solo prima del 30 giugno 2018, ma prima del termine di presentazione delle istanze di partecipazione (22 marzo 2018). In ogni caso, essi erano iscritti al percorso abilitante all'estero alla data del 31 maggio 2017.

Peraltro, i ricorrenti sono in possesso dei requisiti di studio che dovrebbero considerarsi sufficienti nell'ipotesi in cui, stante la impossibilità giuridica di conseguimento del titolo abilitante in Italia entro la data del 31 maggio 2017, si ritenesse non estensibile la disciplina derogatoria prevista per i posti di sostegno.

Lo stesso d.m. 995/2017, all'art. 6, co. 5, consente, peraltro, la partecipazione con riserva dei candidati in possesso dei requisiti di ammissione "per effetto di provvedimenti giudiziari non definitivi" (con perfezionamento dei relativi diritti si perfezionano in esito ai provvedimenti giudiziari definitivi).

Né, a ostacolare il riconoscimento della tutela cautelare, può opporsi la presentazione in forma cartacea dell'istanza, stante la palese illegittimità della preclusione al riguardo fissata dal d.m. 995/2017 e dal bando.

P.Q.M.

Voglia Codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo, previa cautela, disapplicare e/o annullare gli atti impugnati, come specificati in epigrafe.

Con vittoria di spese e compensi professionali.

In via istruttoria si producono i documenti come da indice separato.

I sottoscritti difensori chiedono di essere sentiti in camera di consiglio.

Ai sensi del DPR 115-2002 si dichiara che il presente ricorso, di valore indeterminabile, rientra negli «*altri casi non previsti dalle lettere precedenti*» di cui all'art. 13 e pertanto il contributo dovuto è pari a euro 650,00.

Milano-Roma, 9 aprile 2018

Prof. Avv. Vittorio Angiolini

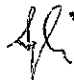
Avv. Luca Formilan

Avv. Chiara Angiolini

Avv. Sergio Vacirca

Firmato digitalmente da: Vittorio Angiolini
Data: 09/04/2018 17:54:47

SI DICHIARA CHE LA PRESENTE COPIA
E' CONFORME ALL'ORIGINALE DA CUI
E' STATA ESTRATTA

Vittorio 

Io sottoscritto BALDASSARRE LUCA, nato a SAN PIETRO V.CO il 14/11/1989, residente a SAN DONACI (BR), Via MILAZZO n. 14, c.f. BLDLCU89S14I119E, delego a rappresentarmi e difendermi nel presente ricorso, anche disgiuntamente, con ogni più ampia facoltà, anche relativamente ad istanze cautelari, istruttorie e motivi aggiunti, il Prof. Avv. Vittorio Angiolini (c. f. NGL VTR 55C26 L833G), l'Avv. Luca Formilan (c.f. FRM LCU 67E23 L157B), l'Avv. Chiara Angiolini (c.f. NGL CRS 89P53 F205U) e l'Avv. Sergio Vacirca (c.f. VCR SRG 47T21 H501A), previa informativa ex art. 13 d.lgs 196/03, li autorizzo, e con loro i loro collaboratori e/o sostituti, ad utilizzare e diffondere i dati personali per tutti i fini pertinenti alle necessità del giudizio. Eleggo domicilio presso lo studio dell'Avv. Sergio Vacirca in Roma, Via Flaminia n. 195

Milano – Roma, 29/3/2018

Baldassarre

La sottoscrizione che precede è vera ed autentica

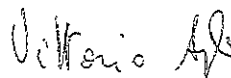
Vittorio Angiolini

Io sottoscritto ALESSIA BERRA, nato a GALLARATE il 12-11-1978, residente a CARNAGO (VA) Via C. BATTIST. n. 32, c.f. BRRLSS78S52D869G, delego a rappresentarmi e difendermi nel presente ricorso, anche disgiuntamente, con ogni più ampia facoltà, anche relativamente ad istanze cautelari, istruttorie e motivi aggiunti, il Prof. Avv. Vittorio Angiolini (c. f. NGL VTR 55C26 L833G), l'Avv. Luca Formilan (c.f. FRM LCU 67E23 L157B), l'Avv. Chiara Angiolini (c.f. NGL CRS 89P53 F205U) e l'Avv. Sergio Vacirca (c.f. VCR SRG 47T21 H501A), previa informativa ex art. 13 d.lgs 196/03, li autorizzo, e con loro i loro collaboratori e/o sostituti, ad utilizzare e diffondere i dati personali per tutti i fini pertinenti alle necessità del giudizio. Eleggo domicilio presso lo studio dell'Avv. Sergio Vacirca in Roma, Via Flaminia n. 195

Milano – Roma, 29/3/2018



La sottoscrizione che precede è vera ed autentica

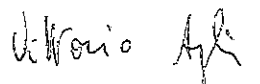


Io sottoscritto Francesco Bertuccio, nato a Vibo Valentia (VV) il 05/01/1986, residente a Vibo Valentia, Via Salvo D'acquisto n. 32, c.f. BRTFNC86A05F537F, delego a rappresentarmi e difendermi nel presente ricorso, anche disgiuntamente, con ogni più ampia facoltà, anche relativamente ad istanze cautelari, istruttorie e motivi aggiunti, il Prof. Avv. Vittorio Angiolini (c. f. NGL VTR 55C26 L833G), l'Avv. Luca Formilan (c.f. FRM LCU 67E23 L157B), l'Avv. Chiara Angiolini (c.f. NGL CRS 89P53 F205U) e l'Avv. Sergio Vacirca (c.f. VCR SRG 47T21 H501A), previa informativa ex art. 13 d.lgs 196/03, li autorizzo, e con loro i loro collaboratori e/o sostituti, ad utilizzare e diffondere i dati personali per tutti i fini pertinenti alle necessità del giudizio. Eleggo domicilio presso lo studio dell'Avv. Sergio Vacirca in Roma, Via Flaminia n. 195

Milano, 22/02/2018

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Fran Bertuccio', written over a horizontal line.

La sottoscrizione che precede è vera ed autentica

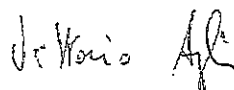
A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Vittorio Angiolini', written below the text 'La sottoscrizione che precede è vera ed autentica'.

Io sottoscritto BONANNO SIMONA, nato a CATANIA il 03/05/1994, residente a CATANIA, Via VITTORIO EMANUELE n. 302, c.f. BNNSMN94E43C351L, delego a rappresentarmi e difendermi nel presente ricorso, anche disgiuntamente, con ogni più ampia facoltà, anche relativamente ad istanze cautelari, istruttorie e motivi aggiunti, il Prof. Avv. Vittorio Angiolini (c. f. NGL VTR 55C26 L833G), l'Avv. Luca Formilan (c.f. FRM LCU 67E23 L157B), l'Avv. Chiara Angiolini (c.f. NGL CRS 89P53 F205U) e l'Avv. Sergio Vacirca (c.f. VCR SRG 47T21 H501A), previa informativa ex art. 13 d.lgs 196/03, li autorizzo, e con loro i loro collaboratori e/o sostituti, ad utilizzare e diffondere i dati personali per tutti i fini pertinenti alle necessità del giudizio. Eleggo domicilio presso lo studio dell'Avv. Sergio Vacirca in Roma, Via Flaminia n. 195

Milano – Roma, 29/3/2018



La sottoscrizione che precede è vera ed autentica



Io sottoscritto CHISSOTTI STEFA nato a CATOLICA (RN) il 05/05/1993, residente a TAVULLIA, Via FRULLI n. 10, c.f. CHSSLL93E45C357I delego a rappresentarmi e difendermi nel presente ricorso, anche disgiuntamente, con ogni più ampia facoltà, anche relativamente ad istanze cautelari, istruttorie e motivi aggiunti, il Prof. Avv. Vittorio Angiolini (c. f. NGL VTR 55C26 L833G), l'Avv. Luca Formilan (c.f. FRM LCU 67E23 L157B), l'Avv. Chiara Angiolini (c.f. NGL CRS 89P53 F205U) e l'Avv. Sergio Vacirca (c.f. VCR SRG 47T21 H501A), previa informativa ex art. 13 d.lgs 196/03, li autorizzo, e con loro i loro collaboratori e/o sostituti, ad utilizzare e diffondere i dati personali per tutti i fini pertinenti alle necessità del giudizio. Eleggo domicilio presso lo studio dell'Avv. Sergio Vacirca in Roma, Via Flaminia n. 195

Milano – Roma, 29/3/2018



La sottoscrizione che precede è vera ed autentica

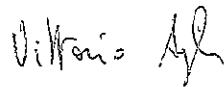
Vittorio Angiolini

Io sottoscritto Giuseppe Cima, nato a Messina (ME) il 28/01/1991, residente a Giardini Naxos (ME), Via Chianchitta n. 264, c.f. CMIGPP91A28F158D, delego a rappresentarmi e difendermi nel presente ricorso, anche disgiuntamente, con ogni più ampia facoltà, anche relativamente ad istanze cautelari, istruttorie e motivi aggiunti, il Prof. Avv. Vittorio Angiolini (c. f. NGL VTR 55C26 L833G), l'Avv. Luca Formilan (c.f. FRM LCU 67E23 L157B), l'Avv. Chiara Angiolini (c.f. NGL CRS 89P53 F205U) e l'Avv. Sergio Vacirca (c.f. VCR SRG 47T21 H501A), previa informativa ex art. 13 d.lgs 196/03, li autorizzo, e con loro i loro collaboratori e/o sostituti, ad utilizzare e diffondere i dati personali per tutti i fini pertinenti alle necessità del giudizio. Eleggo domicilio presso lo studio dell'Avv. Sergio Vacirca in Roma, Via Flaminia n. 195

Milano - Roma, 22/02/2018

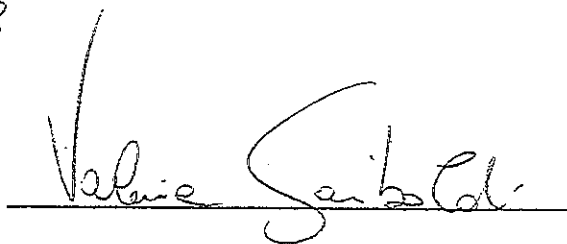


La sottoscrizione che precede è vera ed autentica

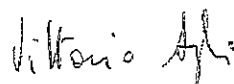


Io sottoscritto VALERIA GARBONATI nato a MONZA il
14/06/1983, residente a APCORTE, Via MONTELLO n.
21, c.f. GRBVLR83H54F74C, delego a rappresentarmi e
difendermi nel presente ricorso, anche disgiuntamente, con ogni più ampia
facoltà, anche relativamente ad istanze cautelari, istruttorie e motivi
aggiunti, il Prof. Avv. Vittorio Angiolini (c. f. NGL VTR 55C26 L833G),
l'Avv. Luca Formilan (c.f. FRM LCU 67E23 L157B), l'Avv. Chiara Angiolini
(c.f. NGL CRS 89P53 F205U) e l'Avv. Sergio Vacirca (c.f. VCR SRG
47T21 H501A), previa informativa ex art. 13 d.lgs 196/03, li autorizzo, e
con loro i loro collaboratori e/o sostituti, ad utilizzare e diffondere i dati
personali per tutti i fini pertinenti alle necessità del giudizio. Eleggo
domicilio presso lo studio dell'Avv. Sergio Vacirca in Roma, Via Flaminia
n. 195

Milano – Roma, 29/3/2018

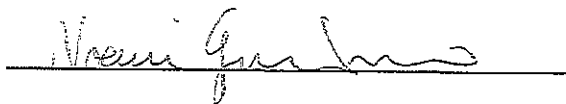


La sottoscrizione che precede è vera ed autentica

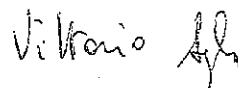


Io sottoscritto Noemi Guerriero, nato a Oristano (OR) il 08/12/1993, residente a Terralba (OR), Via S. Satta n. 55, c.f. GRRNMO93T48G113E, delego a rappresentarmi e difendermi nel presente ricorso, anche disgiuntamente, con ogni più ampia facoltà, anche relativamente ad istanze cautelari, istruttorie e motivi aggiunti, il Prof. Avv. Vittorio Angiolini (c. f. NGL VTR 55C26 L833G), l'Avv. Luca Formilan (c.f. FRM LCU 67E23 L157B), l'Avv. Chiara Angiolini (c.f. NGL CRS 89P53 F205U) e l'Avv. Sergio Vacirca (c.f. VCR SRG 47T21 H501A), previa informativa ex art. 13 d.lgs 196/03, li autorizzo, e con loro i loro collaboratori e/o sostituti, ad utilizzare e diffondere i dati personali per tutti i fini pertinenti alle necessità del giudizio. Eleggo domicilio presso lo studio dell'Avv. Sergio Vacirca in Roma, Via Flaminia n. 195

Milano – Roma, 29/3/2018



La sottoscrizione che precede è vera ed autentica



Io sottoscritta Laura La Vecchia, nata a Torino il 22/8/1994, residente a Torino, Via U. Foscolo n. 4, c.f. LVCLRA94M62L219L, delego a rappresentarmi e difendermi nel presente ricorso, anche disgiuntamente, con ogni più ampia facoltà, anche relativamente ad istanze cautelari, istruttorie e motivi aggiunti, il Prof. Avv. Vittorio Angiolini (c. f. NGL VTR 55C26 L833G), l'Avv. Luca Formilan (c.f. FRM LCU 67E23 L157B), l'Avv. Chiara Angiolini (c.f. NGL CRS 89P53 F205U) e l'Avv. Sergio Vacirca (c.f. VCR SRG 47T21 H501A), previa informativa ex art. 13 d.lgs 196/03, li autorizzo, e con loro i loro collaboratori e/o sostituti, ad utilizzare e diffondere i dati personali per tutti i fini pertinenti alle necessità del giudizio. Eleggo domicilio presso lo studio dell'Avv. Sergio Vacirca in Roma, Via Flaminia n. 195

Milano – Roma, 29/3/2018



La sottoscrizione che precede è vera ed autentica

Vittorio Angiolini

Io sottoscritto MANNINO ROBERTO, nato a CATANIA il
27/04/1991, residente a BELPASSO, Via TERZA TRAVERSA n.
2, c.f. MNNRRT91D27C351B, delego a rappresentarmi e
difendermi nel presente ricorso, anche disgiuntamente, con ogni più ampia
facoltà, anche relativamente ad istanze cautelari, istruttorie e motivi
aggiunti, il Prof. Avv. Vittorio Angiolini (c. f. NGL VTR 55C26 L833G),
l'Avv. Luca Formilan (c.f. FRM LCU 67E23 L157B), l'Avv. Chiara Angiolini
(c.f. NGL CRS 89P53 F205U) e l'Avv. Sergio Vacirca (c.f. VCR SRG
47T21 H501A), previa informativa ex art. 13 d.lgs 196/03, li autorizzo, e
con loro i loro collaboratori e/o sostituti, ad utilizzare e diffondere i dati
personali per tutti i fini pertinenti alle necessità del giudizio. Eleggo
domicilio presso lo studio dell'Avv. Sergio Vacirca in Roma, Via Flaminia
n. 195

Milano – Roma, 29/3/2018

Roberto Mannino

La sottoscrizione che precede è vera ed autentica

Vittorio

Io sottoscritto NOTARO MARINA, nato a S. AGATA MILITELLO il
01/07/1986....., residente a MILANO....., Via VALDI FEMME n.
32....., c.f. NTRYLRN86LU1I199V., delego a rappresentarmi e
difendermi nel presente ricorso, anche disgiuntamente, con ogni più ampia
facoltà, anche relativamente ad istanze cautelari, istruttorie e motivi
aggiunti, il Prof. Avv. Vittorio Angiolini (c. f. NGL VTR 55C26 L833G), l'Avv.
Luca Formilan (c.f. FRM LCU 67E23 L157B), l'Avv. Chiara Angiolini (c.f.
NGL CRS 89P53 F205U) e l'Avv. Sergio Vacirca (c.f. VCR SRG 47T21
H501A), previa informativa ex art. 13 d.lgs 196/03, li autorizzo, e con loro i
loro collaboratori e/o sostituti, ad utilizzare e diffondere i dati personali per
tutti i fini pertinenti alle necessità del giudizio. Eleggo domicilio presso lo
studio dell'Avv. Sergio Vacirca in Roma, Via Flaminia n. 195

Milano – Roma, 29/3/2018

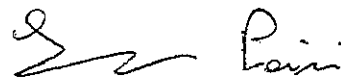
Marina Notaro

La sottoscrizione che precede è vera ed autentica

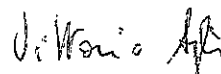
Vittorio Angiolini

Io sottoscritto PAINI LORENZO nato a MILANO il
26/06/1994, residente a MILANO, Via B. Gozzoli n.
160, c.f. PNALU294H26F205Z, delego a rappresentarmi e
difendermi nel presente ricorso, anche disgiuntamente, con ogni più ampia
facoltà, anche relativamente ad istanze cautelari, istruttorie e motivi
aggiunti, il Prof. Avv. Vittorio Angiolini (c. f. NGL VTR 55C26 L833G),
l'Avv. Luca Formilan (c.f. FRM LCU 67E23 L157B), l'Avv. Chiara Angiolini
(c.f. NGL CRS 89P53 F205U) e l'Avv. Sergio Vacirca (c.f. VCR SRG
47T21 H501A), previa informativa ex art. 13 d.lgs 196/03, li autorizzo, e
con loro i loro collaboratori e/o sostituti, ad utilizzare e diffondere i dati
personali per tutti i fini pertinenti alle necessità del giudizio. Eleggo
domicilio presso lo studio dell'Avv. Sergio Vacirca in Roma, Via Flaminia
n. 195

Milano – Roma, 29/3/2018


 Pains

La sottoscrizione che precede è vera ed autentica

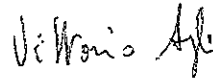


Io sottoscritta Angela Perini nata a Codogno (LO) il 04/07/1994, residente a Piacenza, Via Forlì n°19, c.f. PRNNGL94L44C816C, delego a rappresentarmi e difendermi nel presente ricorso, anche disgiuntamente, con ogni più ampia facoltà, anche relativamente ad istanze cautelari, istruttorie e motivi aggiunti, il Prof. Avv. Vittorio Angiolini (c. f. NGL VTR 55C26 L833G), l'Avv. Luca Formilan (c.f. FRM LCU 67E23 L157B), l'Avv. Chiara Angiolini (c.f. NGL CRS 89P53 F205U) e l'Avv. Sergio Vacirca (c.f. VCR SRG 47T21 H501A), previa informativa ex art. 13 d.lgs 196/03, li autorizzo, e con loro i loro collaboratori e/o sostituti, ad utilizzare e diffondere i dati personali per tutti i fini pertinenti alle necessità del giudizio. Eleggo domicilio presso lo studio dell'Avv. Sergio Vacirca in Roma, Via Flaminia n. 195

Milano – Roma, 29/3/2018



La sottoscrizione che precede è vera ed autentica



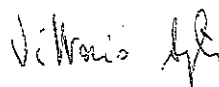
Io sottoscritta ANGELICA PIANEGONDA, nata a THIENE il 12/06/1991, residente a FARA VICENTINO, in Via RIALTO n. 23, c.f. PNGNLC91H52L157C, delego a rappresentarmi e difendermi nel presente ricorso, anche disgiuntamente, con ogni più ampia facoltà, anche relativamente ad istanze cautelari, istruttorie e motivi aggiunti, il Prof. Avv. Vittorio Angiolini (c. f. NGL VTR 55C26 L833G), l'Avv. Luca Formilan (c.f. FRM LCU 67E23 L157B), l'Avv. Chiara Angiolini (c.f. NGL CRS 89P53 F205U) e l'Avv. Sergio Vacirca (c.f. VCR SRG 47T21 H501A), previa informativa ex art. 13 d.lgs 196/03, li autorizzo, e con loro i loro collaboratori e/o sostituti, ad utilizzare e diffondere i dati personali per tutti i fini pertinenti alle necessità del giudizio.

Eleggo domicilio presso lo studio dell'Avv. Sergio Vacirca in Roma, Via Flaminia n. 195

Milano - Roma, 29/3/2018

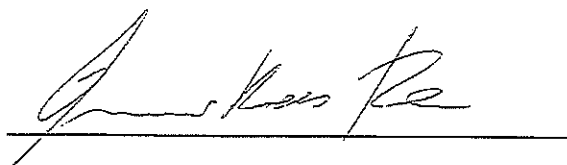


La sottoscrizione che precede è vera ed autentica



Io sottoscritto GIOVANNI ROCCO R. nato a MISTRETTA il
28/11/1990, residente a SANTO STEFANO DI CASERTA Via LIBERTA' n.
7, c.f. REXGNNQ05284251P, delego a rappresentarmi e
difendermi nel presente ricorso, anche disgiuntamente, con ogni più ampia
facoltà, anche relativamente ad istanze cautelari, istruttorie e motivi
aggiunti, il Prof. Avv. Vittorio Angiolini (c. f. NGL VTR 55C26 L833G),
l'Avv. Luca Formilan (c.f. FRM LCU 67E23 L157B), l'Avv. Chiara Angiolini
(c.f. NGL CRS 89P53 F205U) e l'Avv. Sergio Vacirca (c.f. VCR SRG
47T21 H501A), previa informativa ex art. 13 d.lgs 196/03, li autorizzo, e
con loro i loro collaboratori e/o sostituti, ad utilizzare e diffondere i dati
personali per tutti i fini pertinenti alle necessità del giudizio. Eleggo
domicilio presso lo studio dell'Avv. Sergio Vacirca in Roma, Via Flaminia
n. 195

Milano – Roma, 29/3/2018



La sottoscrizione che precede è vera ed autentica

Vittorio Angiolini

Io sottoscritto MARIELLA RIGAMONTI, nato a ERBA (CO) il 13/04/94, residente a MERONE (CO), Via GIOVANNA XXIII n. 13, c.f. R6MM1194.D53D.446B, delego a rappresentarmi e difendermi nel presente ricorso, anche disgiuntamente, con ogni più ampia facoltà, anche relativamente ad istanze cautelari, istruttorie e motivi aggiunti, il Prof. Avv. Vittorio Angiolini (c. f. NGL VTR 55C26 L833G), l'Avv. Luca Formilan (c.f. FRM LCU 67E23 L157B), l'Avv. Chiara Angiolini (c.f. NGL CRS 89P53 F205U) e l'Avv. Sergio Vacirca (c.f. VCR SRG 47T21 H501A), previa informativa ex art. 13 d.lgs 196/03, li autorizzo, e con loro i loro collaboratori e/o sostituti, ad utilizzare e diffondere i dati personali per tutti i fini pertinenti alle necessità del giudizio. Eleggo domicilio presso lo studio dell'Avv. Sergio Vacirca in Roma, Via Flaminia n. 195

Milano – Roma, 30/3/2018

Mariella Rigamonti

La sottoscrizione che precede è vera ed autentica

Vittorio Angiolini

Io sottoscritto Mattia Rizzuti, nato a Savona il 12 maggio 1995, residente a Varazze (Sv), Via Piave n. 42, c.f. RZZMTT95E12I480M, delego a rappresentarmi e difendermi nel presente ricorso, anche disgiuntamente, con ogni più ampia facoltà, anche relativamente ad istanze cautelari, istruttorie e motivi aggiunti, il Prof. Avv. Vittorio Angiolini (c. f. NGL VTR 55C26 L833G), l'Avv. Luca Formilan (c.f. FRM LCU 67E23 L157B), l'Avv. Chiara Angiolini (c.f. NGL CRS 89P53 F205U) e l'Avv. Sergio Vacirca (c.f. VCR SRG 47T21 H501A), previa informativa ex art. 13 d.lgs 196/03, li autorizzo, e con loro i loro collaboratori e/o sostituti, ad utilizzare e diffondere i dati personali per tutti i fini pertinenti alle necessità del giudizio. Eleggo domicilio presso lo studio dell'Avv. Sergio Vacirca in Roma, Via Flaminia n. 195

Milano – Roma, 29/3/2018

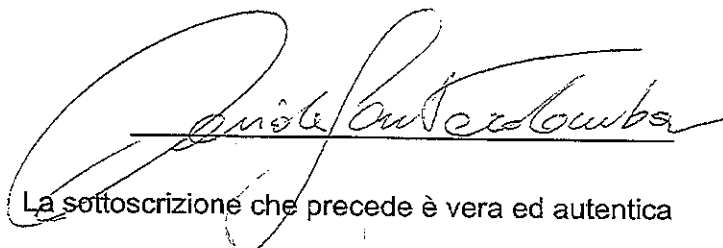
Mattia Rizzuti

La sottoscrizione che precede è vera ed autentica

Vittorio Angiolini

io sottoscritto DAVIDE SANTAGIOMBA, nato a CALÉRNÒ il
11/11/1987, residente a CALÉRNÒ, Via REFONTI SICILIANA n.
1325, c.f. SNTDVA87S11G2733P, delego a rappresentarmi e
difendermi nel presente ricorso, anche disgiuntamente, con ogni più ampia
facoltà, anche relativamente ad istanze cautelari, istruttorie e motivi
aggiunti, il Prof. Avv. Vittorio Angiolini (c. f. NGL VTR 55C26 L833G),
l'Avv. Luca Formilan (c.f. FRM LCU 67E23 L157B), l'Avv. Chiara Angiolini
(c.f. NGL CRS 89P53 F205U) e l'Avv. Sergio Vacirca (c.f. VCR SRG
47T21 H501A), previa informativa ex art. 13 d.lgs 196/03, li autorizzo, e
con loro i loro collaboratori e/o sostituti, ad utilizzare e diffondere i dati
personali per tutti i fini pertinenti alle necessità del giudizio. Eleggo
domicilio presso lo studio dell'Avv. Sergio Vacirca in Roma, Via Flaminia
n. 195

Milano – Roma, 29/3/2018


La sottoscrizione che precede è vera ed autentica

Vittorio Ang.

Io sottoscritto DANIELE LUCA ZANGHÌ nato a CATANIA il
7/4/1995, residente a NOTTA SANTANASTASIA Via VERDI n.
60, c.f. ZNGDLL95D07C331D, delego a rappresentarmi e
difendermi nel presente ricorso, anche disgiuntamente, con ogni più ampia
facoltà, anche relativamente ad istanze cautelari, istruttorie e motivi
aggiunti, il Prof. Avv. Vittorio Angiolini (c. f. NGL VTR 55C26 L833G),
l'Avv. Luca Formilan (c.f. FRM LCU 67E23 L157B), l'Avv. Chiara Angiolini
(c.f. NGL CRS 89P53 F205U) e l'Avv. Sergio Vacirca (c.f. VCR SRG
47T21 H501A), previa informativa ex art. 13 d.lgs 196/03, li autorizzo, e
con loro i loro collaboratori e/o sostituti, ad utilizzare e diffondere i dati
personali per tutti i fini pertinenti alle necessità del giudizio. Eleggo
domicilio presso lo studio dell'Avv. Sergio Vacirca in Roma, Via Flaminia
n. 195

Milano – Roma, 29/3/2018

D. Luca Zanghì

La sottoscrizione che precede è vera ed autentica

Vittorio Ang

RELAZIONE DI NOTIFICA

Io sottoscritto, Avv. Vittorio Angiolini, autorizzato ai sensi della legge n. 53 del 1994 ed in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano del 20 febbraio 2006, ho notificato per conto **Baldassarre Luca e altri** il sopra esteso ricorso a:

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, Via del Portoghesi n. 12-00186 Roma, a mezzo del servizio postale con raccomandata R.R. n. 78761928482-1, spedita dall'ufficio postale Milano 2 - L.go Corsia dei Servi 3, in data corrispondente a quella del timbro postale.

Tale notifica è iscritta al n. 2610 del mio registro cronologico.

Vittorio Angiolini



Ufficio Scolastico Regionale (USR) per la Lombardia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, Via del Portoghesi n. 12-00186 Roma, a mezzo del servizio postale con raccomandata R.R. n. 78761929483-2, spedita dall'ufficio postale Milano 2 - L.go Corsia dei Servi 3, in data corrispondente a quella del timbro postale.

Tale notifica è iscritta al n. 2611 del mio registro cronologico.

Vittorio Angiolini



Ufficio Scolastico Regionale (USR) per la Sicilia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, Via del Portoghesi n. 12-00186 Roma, a mezzo del servizio postale con raccomandata R.R. n. 78761928484-3, spedita dall'ufficio postale Milano 2 - L.go Corsia dei Servi 3, in data corrispondente a quella del timbro postale.

Tale notifica è iscritta al n. 2612 del mio registro cronologico.

Vittorio Angiolini



Ufficio Scolastico Regionale (USR) per il Piemonte, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, Via del Portoghesi n. 12- 00186 Roma, a mezzo del servizio postale con raccomandata R.R. n. 78761928485-4, spedita dall'ufficio postale Milano 2 - L.go Corsia dei Servi 3, in data corrispondente a quella del timbro postale.

Tale notifica è iscritta al n. 2613 del mio registro cronologico.



Ufficio Scolastico Regionale (USR) per il Veneto, in persona del legale *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, Via del Portoghesi n. 12- 00186 Roma, a mezzo del servizio postale con raccomandata R.R. n. 78761928486-5, spedita dall'ufficio postale Milano 2 - L.go Corsia dei Servi 3, in data corrispondente a quella del timbro postale.

Tale notifica è iscritta al n. 2614 del mio registro cronologico.



Ufficio Scolastico Regionale (USR) per la Liguria, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, Via del Portoghesi n. 12- 00186 Roma, a mezzo del servizio postale con raccomandata R.R. n. 78761928487-6, spedita dall'ufficio postale Milano 2 - L.go Corsia dei Servi 3, in data corrispondente a quella del timbro postale.

Tale notifica è iscritta al n. 2615 del mio registro cronologico.



Si dichiara che la presente copia è conforme all'originale da cui è stata estratta

RELAZIONE DI NOTIFICA

Io sottoscritto, Avv. Vittorio Angiolini, autorizzato ai sensi della legge n. 53 del 1994 ed in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano del 20 febbraio 2006, ho notificato per conto **Baldassarre Luca e altri** il sopra esteso atto a:

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, Via del Portoghesi n. 12-00186 Roma, a mezzo del servizio postale con raccomandata R.R. n. 78757382543-8, spedita dall'ufficio postale Milano 2 – L.go Corsia dei Servi 3, in data corrispondente a quella del timbro postale.

Tale notifica è iscritta al n. 2670 del mio registro cronologico.

Vittorio Angli



Ufficio Scolastico Regionale (USR) per la Lombardia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, Via del Portoghesi n. 12-00186 Roma, a mezzo del servizio postale con raccomandata R.R. n. 78757382544-0, spedita dall'ufficio postale Milano 2 – L.go Corsia dei Servi 3, in data corrispondente a quella del timbro postale.

Tale notifica è iscritta al n. 2671 del mio registro cronologico.

Vittorio Angli



Ufficio Scolastico Regionale (USR) per la Sicilia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, Via del Portoghesi n. 12-00186 Roma, a mezzo del servizio postale con raccomandata R.R. n. 78757382545-1, spedita dall'ufficio postale Milano 2 – L.go Corsia dei Servi 3, in data corrispondente a quella del timbro postale.

Tale notifica è iscritta al n. 2672 del mio registro cronologico.

Vittorio Angli



Ufficio Scolastico Regionale (USR) per il Piemonte, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, Via del Portoghesi n. 12- 00186 Roma, a mezzo del servizio postale con raccomandata R.R. n. 78757382546-2, spedita dall'ufficio postale Milano 2 - L.go Corsia dei Servi 3, in data corrispondente a quella del timbro postale.

Tale notifica è iscritta al n. 2673 del mio registro cronologico.

Vittorio Agli



Ufficio Scolastico Regionale (USR) per il Veneto, in persona del legale *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, Via del Portoghesi n. 12- 00186 Roma, a mezzo del servizio postale con raccomandata R.R. n. 78757382547-3, spedita dall'ufficio postale Milano 2 - L.go Corsia dei Servi 3, in data corrispondente a quella del timbro postale.

Tale notifica è iscritta al n. 2674 del mio registro cronologico.

Vittorio Agli



Ufficio Scolastico Regionale (USR) per la Liguria, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, Via del Portoghesi n. 12- 00186 Roma, a mezzo del servizio postale con raccomandata R.R. n. 78757382548-4, spedita dall'ufficio postale Milano 2 - L.go Corsia dei Servi 3, in data corrispondente a quella del timbro postale.

Tale notifica è iscritta al n. 2675 del mio registro cronologico.

Vittorio Agli



Ufficio Scolastico Regionale (USR) per l'Emilia Romagna, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, Via del Portoghesi n. 12- 00186 Roma, a mezzo del servizio postale con raccomandata R.R. n. 78757382549-5, spedita dall'ufficio postale Milano 2 - L.go Corsia dei Servi 3, in data corrispondente a quella del timbro postale.

Tale notifica è iscritta al n. 2676 del mio registro cronologico.

Alfonso Gli



Ufficio Scolastico Regionale (USR) per la Campania, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, Via del Portoghesi n. 12- 00186 Roma, a mezzo del servizio postale con raccomandata R.R. n. 78757382550-7, spedita dall'ufficio postale Milano 2 - L.go Corsia dei Servi 3, in data corrispondente a quella del timbro postale.

Tale notifica è iscritta al n. 2677 del mio registro cronologico.

Alfonso Gli



si dichiara che la presente copia è conforme all'originale da cui è stata estratta

